



DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO

CATTEDRA DI REVISIONE AZIENDALE, TECNICA E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

*“Sospensione dell'ammortamento nei bilanci 2020:
Profili teorici ed evidenze empiriche”*

RELATORE
CHIAR.MO PROF. ALESSANDRO MECHELLI

CORRELATORE
CHIAR.MO PROF. RICCARDO TISCINI

CANDIDATA
NUNZIA TAFURI
MAT. 725031

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE

Capitolo I – L’ammortamento. Profili generali.

1.1 Concetti introduttivi	7
1.2 Il quadro normativo nazionale: il Codice civile e l’OIC	9
1.3 Le immobilizzazioni secondo la disciplina nazionale	12
1.3.1 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14
1.3.2 L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19
1.4 Il quadro normativo internazionale: I Principi Contabili Internazionali	24
1.5 Le immobilizzazioni secondo la disciplina internazionale	29
1.5.1 L’ammortamento dei Tangible Assets	34
1.5.2 L’ammortamento degli Intangible Assets	37
1.4 L’ammortamento - Onere od Opportunità?	40

Capitolo II – Una misura Dirompente

2.1 Il Decreto Agosto	41
2.2 La sospensione dell’ammortamento	41
2.2.1 I soggetti interessati	42
2.2.2 Ambito di applicazione	43
2.2.3 Modalità di applicazione	45
2.2.4 La riserva indisponibile	53
2.2.5 Le informazioni in Nota Integrativa	57
2.3 I riflessi fiscali	58

Capitolo III – Evidenze empiriche sulla sospensione dell’ammortamento

3.1 Introduzione alla ricerca e analisi del contesto	65
3.2 Il campione	66
3.3 Strumenti e metodi	68
3.4 I risultati	69

CONCLUSIONI

Bibliografia	79
Sitografia	82
Indice figure	83
Indice tabelle	83

INTRODUZIONE

A seguito della diffusione della crisi sanitaria su scala globale, a fine gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva qualificato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale. Per tale motivo, lo scorso 11 marzo 2020 la stessa OMS ha provveduto a dichiarare lo stato di Pandemia per Covid-19. Da quel momento anche il contesto economico, nazionale ed internazionale, è stato fortemente condizionato dalla contingente emergenza sanitaria portando ad una crisi economica globale che perdura sino ad oggi. Ed è in questo scenario che le Autorità governative sono intervenute per limitare i danni e contenere gli effetti oltre che sanitari e sociali anche economici provocati dalla sospensione generalizzata delle attività e dalla chiusura delle aziende italiane. Si sono perciò susseguiti una serie di provvedimenti, raccomandazioni e decreti, tra cui il *Decreto Agosto* oggetto di successivo approfondimento. Il decreto n. 104 del 14 agosto 2020, convertito e modificato dalla legge n. 126 del 13.10.2020, intitolato "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. *Decreto Agosto*), tra i vari strumenti di aiuto e supporto alle imprese ha previsto la possibilità di non effettuare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per l'esercizio 2020. A distanza di quasi un anno dalla sua entrata in vigore, con il presente elaborato si intende indagare sulla portata e sull'incidenza della sospensione dell'ammortamento nei bilanci 2020 consentita dal co. 7-bis e successivi dell'art. 60 D.l. 104/2020. L'obiettivo finale dell'elaborato di tesi è quello di ricercare ed ottenere delle evidenze in merito all'adesione, alle modalità di applicazione ed ai riflessi derivanti dall'adozione di questa misura straordinaria, ponendo particolare attenzione alle relative conseguenze fiscali. A tal fine, il primo capitolo avrà lo scopo di introdurre i concetti fondamentali utili ad inquadrare il contesto generale di riferimento in cui la misura straordinaria va ad applicarsi. Saranno perciò approfondite le nozioni di immobilizzazioni, ammortamento e le relative discipline in ambito nazionale ed internazionale. Il secondo capitolo, invece, sarà dedicato alla spiegazione ed illustrazione, da un punto di vista teorico, della misura di sostegno ex art. 60 co. 7-bis e successivi. Per concludere, il terzo ed ultimo capitolo si occuperà di mostrare i risultati ottenuti attraverso l'analisi condotta sui bilanci e i dati contabili relativi a 500 società adottanti la misurata

ricercate e selezionate al fine di poter apprezzare gli effetti e le conseguenze derivanti dall'attuazione della sospensione.

Capitolo I – L’ammortamento. Profili generali.

1.1 Concetti introduttivi

Generalmente, l’acquisizione di un’immobilizzazione, materiale o immateriale, da parte di un’azienda determina l’esigenza di predisporre un piano di ammortamento. Tale piano rappresenta la “logica di partecipazione” del fattore produttivo alla formazione dei redditi futuri aziendali e, nella misura in cui ci siano nel tempo ricavi sufficienti, anche il “piano di recupero” del valore dell’immobilizzazione nel tempo mediante lo svolgimento dei circuiti della produzione¹.

È perciò possibile definire l’ammortamento come il procedimento attraverso il quale il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzabili per un numero limitato di anni (eccezion fatta per i terreni) viene ripartito e attribuito per competenza agli esercizi che possono beneficiare dell’impiego di dette immobilizzazioni.

A tal proposito, l’art. 2426 primo comma punto n. 2 del c.c. dispone che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere *sistematicamente* ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro *residua possibilità di utilizzazione*. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

La sistematicità menzionata dal citato articolo s’intende garantita proprio dalla predisposizione di un “piano di ammortamento”.

Il procedimento in parola presuppone quindi la primaria definizione di tre elementi:

- a) Il valore da ammortizzare
- b) La vita utile
- c) Il criterio di ripartizione del valore

Secondo la dottrina e la prassi, il *valore da ammortizzare* è costituito dalla differenza tra costo originario (eventualmente aumentato delle rivalutazioni e delle migliorie, e diminuito delle svalutazioni) e valore residuo al termine della vita utile del bene. Quest’ultimo valore, per esiguità ed incertezza, viene generalmente considerato nullo.

¹ Cinquini L., Cerbioni F., Sostero U., 2019

La *vita utile* costituisce invece la residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione, considerata sia come “durata fisica” ma anche come “durata economica”, ovvero quel periodo in cui si prevede che l'immobilizzazione sia utile per l'impresa. Nota di interesse sul punto riguarda i beni immateriali come marchi, diritti di licenza e brevetti per i quali la vita utile trova individuazione nel periodo che la legge o il contratto stipulato dall'azienda stabiliscono. Altri casi particolari sono identificati dai punti 5 e 6 comma 1 dell'art. 2426, i quali stabiliscono, rispettivamente, per i costi di impianto e ampliamento una durata convenzionale massima pari a cinque esercizi mentre per i costi di sviluppo e l'avviamento una vita utile che dipende dal periodo necessario a recuperare, tramite futuri ricavi, i relativi costi. È bene specificare che, per l'avviamento, nei casi in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, è necessario ammortizzarlo entro un periodo non superiore a dieci anni.

Il *criterio della ripartizione del valore* si concretizza nella scelta tra:

- Metodo di ammortamento a quote costanti
- Metodo di ammortamento a quote decrescenti
- Metodo di ammortamento a quote crescenti
- Metodo di ammortamento a quantità prodotte

Il metodo di ammortamento a quote costanti si caratterizza per essere più immediato e semplice, ed è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero di anni di vita utile. In questo caso si predilige un criterio basato sul trascorrere del tempo e sull'obsolescenza del bene.

Il metodo di ammortamento a quote decrescenti è solitamente determinato su base matematica, e quindi moltiplicando il valore del cespite per aliquote definite nei diversi esercizi come rapporto tra numero di anni residui di vita utile (compreso quello di cui si calcola l'ammortamento) e la somma dei numeri che rappresentano gli anni dell'intera vita utile del bene. Con questo metodo, anche nel rispetto del postulato della prudenza, si ritiene che l'immobilizzazione offra il contributo maggiore nei suoi primi esercizi di vita².

² Cfr Quagli A., *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli, 2017, pp. 104-106 e Cinquini L., Cerbioni F., Sostero U., *Contabilità e bilancio*, Mc Grawhill, 2019, pp. 298- 301

Il metodo di ammortamento a quote crescenti, al contrario, prevede che il cespite contribuisca alla produzione di ricavi in maniera progressivamente crescente con il passare del tempo per via del progressivo incremento dei volumi.

Il metodo di ammortamento ad unità prodotte assume invece che il grado di utilità del bene sia funzione del suo utilizzo. In questo caso le quote di ammortamento saranno rapportate ad unità fisiche che esprimano l'impiego del bene rispetto al totale previsto per tutta la vita utile (es. ore/macchina, unità prodotte nel periodo, ecc)

La scelta del criterio non deve però essere arbitraria, ma deve basarsi sui benefici economici attesi dal cespite.

1.2 Il quadro normativo nazionale: il Codice civile e l'OIC

In generale, quando si parla dello studio del bilancio, e di conseguenza dei suoi documenti e delle informazioni in essi contenuti, è necessario tener presente che la disciplina è vasta ma soprattutto articolata. Bisogna far quindi riferimento ai dettami provenienti da diverse fonti:

- Il Codice civile
- Prassi contabile e Principi Contabili Nazionali ed Internazionali
- Leggi specifiche e speciali con le relative istruzioni che possono riguardare particolari tipi di bilanci (es. aziende bancarie, assicuratrici, ecc)
- La disciplina fiscale
- Il pensiero economico-aziendale

L'Italia è sicuramente uno dei cosiddetti paesi della Civil law, ossia oggetto di una specifica disciplina dettata dal Codice civile, che si attesta come la fonte più importante delle norme sul bilancio, anche se limitata alle società industriali e mercantili non quotate. Prima di approfondire perciò i dettati dei Principi Contabili Nazionali, non si può prescindere dall'introdurre le regole che dall'origine hanno regolato la formazione del bilancio nel suo insieme. Il nostro Codice civile, infatti, si è occupato di disciplinare sia l'aspetto formale del bilancio che l'aspetto sostanziale dello stesso.


Più in particolare, anche a seguito del recepimento della IV Direttiva CEE, il sistema delle norme del Codice civile sul bilancio è così diviso:

1. finalità del bilancio, di cui all'art. 2423, 2° comma, c.c;
2. principi di redazione, di cui all'art. 2423-bis, c.c;
3. regole di valutazione, di cui all'art. 2426, c.c.

L'ordine con cui sono stati dettati questi articoli non sembrerebbe un caso. In tal senso si può cogliere un'interdipendenza tra i citati articoli che, dapprima si sono occupati di definire le norme sulla finalità generale del bilancio le quali, a loro volta, influenzano gli schemi di presentazione, i principi di redazione ed i criteri di valutazione³.

Il Professor Sarcone, ci offre in maniera schematica e sintetica una rappresentazione d'insieme della struttura del Codice civile in merito al bilancio.

Figura 1.1: Rappresentazione della struttura del Codice civile



Fonte: Sarcone S., *La formazione del bilancio annuale: disciplina civilistica e principi contabili nei loro tratti più significativi*

Dopo circa dieci anni dall'applicazione della IV Direttiva CEE avvenuta con il D.lgs 27 aprile 1991, n. 127, assumono grande rilievo nella regolamentazione del bilancio, accanto

³ Cfr Sarcone S., *La formazione del bilancio annuale: disciplina civilistica e principi contabili nei loro tratti più significativi*, CEDAM, 2016, pp. 1-9

alla disciplina giuridica, i Principi Contabili Nazionali. Se, in origine, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri avevano emanato svariati documenti al fine di interpretare ed integrare le argomentazioni fornite dal Codice civile, il 27 novembre 2001, nella veste di una fondazione, nasce l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)⁴. Con il ruolo di Standard Setter Nazionale, l'OIC si compone come di seguito:

- per la professione contabile, Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri;
- per i preparers, l'Abi, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle Cooperative;
- per gli users, l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale Bilanci;
- per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana.⁵

Per di più, l'organismo assume rilievo normativo con la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge n. 91/2014, che intitola l'art. 9-bis "Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità".

È pertanto previsto che l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a. emani i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;*
- b. fornisca supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;*
- c. partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.*

⁴ Cfr Iori M., Principi contabili nazionali e internazionali, il Sole 24 Ore, 2013, pp. 1-11

⁵ https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

Con riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

1.3 Le immobilizzazioni secondo la disciplina nazionale

Chiarita la cornice normativa di riferimento a livello nazionale, è interessante capire come i concetti di immobilizzazioni ed ammortamento si muovono all'interno di essa.

Il Codice civile fornisce una definizione piuttosto sintetica delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie), facendo riferimento al *management intent*, ovvero alla destinazione data all'elemento patrimoniale all'interno dell'impresa piuttosto che alla sua natura. Ai sensi del primo comma dell'art. 2424-bis, infatti, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente». Le immobilizzazioni materiali trovano collocazione nello schema di Stato Patrimoniale dettato dall'art. 2424 c.c. con la seguente articolazione⁶:

Figura 1.2: Le immobilizzazioni materiali nello schema di Stato Patrimoniale

B) Immobilizzazioni:

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) Terreni e Fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Fonte: *Elaborazione propria ai sensi dell'art. 2424 c.c.*

⁶ Cfr Savioli G, *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, 2017, pp 25-30

Fra le stesse non sono compresi solo i beni che già partecipano al ciclo produttivo ma, come evidenziato al punto 5), anche quelli in corso di realizzazione ed i crediti per gli acconti corrisposti ai fornitori di beni strumentali. La collocazione di questi ultimi valori finanziari fra le immobilizzazioni materiali trova giustificazione nel fatto che gli stessi non si tradurranno in introiti monetari, ma nell'acquisizione di beni strumentali.

Per ciò che concerne le immobilizzazioni immateriali, queste non trovano una specifica espressione normativa ma vengono ricomprese nella definizione generale di immobilizzazioni dettata dal Codice civile. Le stesse sono ricomprese nella classe B.I della macroclasse B) "Immobilizzazioni" dell'attivo di Stato Patrimoniale con la seguente suddivisione:

Figura 1.3: Le immobilizzazioni immateriali nello schema di Stato Patrimoniale

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) Costi di impianto e ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre

Fonte: *Elaborazione propria ai sensi dell'art. 2424 c.c.*

Ciò che rileva ai fini della loro classificazione tra le immobilizzazioni è sempre il carattere della strumentalità rispetto al processo produttivo e quindi l'essere destinate a permanere durevolmente all'interno dell'azienda. Evidentemente, il discrimine principale tra immobilizzazioni materiali ed immateriali è costituito dalla natura fisica, essendo quest'ultime intangibili.

Contestualmente, i principi contabili che si occupano del trattamento delle immobilizzazioni sono rispettivamente:

- OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali

L'OIC 16 definisce le immobilizzazioni materiali come dei beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Inoltre, dai paragrafi 20 a 24 illustra il contenuto delle singole poste di Stato Patrimoniale.

L'OIC 24 invece individua le immobilizzazioni immateriali come delle attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Specifica inoltre che i beni immateriali sono beni non monetari, *individualmente identificabili*, di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati.

Un bene immateriale si definisce *individualmente identificabile* al ricorrere di alcuni presupposti:

1. Separabilità, ossia quando il bene può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure
2. Quando deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.

1.3.1 L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Proprio per il ruolo e le caratteristiche assunte dalle immobilizzazioni, il recupero del costo sostenuto per la loro acquisizione non avviene direttamente ma, al contrario, indirettamente, attraverso i proventi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi che l'immobilizzazione concorrerà a realizzare. Si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più periodi amministrativi, la cui ripartizione avviene attraverso un processo di ammortamento. Il loro costo d'acquisto non può quindi contrapporsi ai soli ricavi dell'esercizio di acquisizione, ma deve essere ripartito fra tutti gli esercizi in cui il bene concorrerà alla produzione di ricavi⁷.

⁷ Savioli G, *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, 2017

In generale, oggetto del processo di ammortamento sono solo i beni suscettibili di deterioramento attraverso l'uso. Non risulta quindi consentito, in base alle disposizioni dell'OIC 16, l'ammortamento delle immobilizzazioni come terreni e opere d'arte la cui utilità non si esaurisce. I principi contabili nazionali consentono inoltre l'esclusione dal processo di ammortamento anche dei fabbricati civili che non rappresentino beni strumentali bensì un impiego di disponibilità finanziarie. Seguono invece il processo di ammortamento i fabbricati civili che sono accessori agli investimenti strumentali. Nel caso in cui il valore di un fabbricato incorpori anche il valore del terreno su cui questo insiste, si renderà necessario ricorrere ad una ripartizione del valore complessivo, anche ricorrendo a delle stime, per procedere così all'ammortamento del solo fabbricato. Ed ancora, il paragrafo 60 dell'OIC 16 specifica che i terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.

Per quanto riguarda l'avvio del procedimento, l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La sua cessazione, invece, è prevista in due casi, ossia quando l'immobilizzazione materiale:

- a. Viene venduta
- b. È destinata all'alienazione o non sarà più utilizzata nel ciclo produttivo in modo permanente

In linea con le disposizioni dell'art. 2426 c.c., è necessario ammortizzare sistematicamente le immobilizzazioni, e quindi predisporre un piano che, come precedentemente affermato, debba tener conto di:

1. valore da ammortizzare,
2. residua possibilità di utilizzazione,
3. criteri di ripartizione del valore da ammortizzare

Il valore da ammortizzare è la differenza tra:

- il costo del cespite e

- il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile, se apprezzabile

Nel caso in cui si tenesse conto di quest'ultimo valore, andrebbe aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al momento della redazione del piano di ammortamento. La stima del presumibile valore residuo va fatta in base ai prezzi realizzabili sul mercato mediante la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. Il valore è da considerarsi al netto di eventuali costi di rimozione e smantellamento. Qualora il prezzo di rimozione fosse superiore al prezzo di realizzo, allora l'eccedenza andrebbe accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro simile. L'OIC 16 prevede anche un'ulteriore ipotesi di interruzione dell'ammortamento proprio qualora, a seguito dell'aggiornamento delle stime, il presumibile valore residuo risultasse pari o superiore al valore netto contabile.

In merito alla *residua possibilità di utilizzazione* è bene specificare che questa non si riferisce alla *durata fisica* dell'immobilizzazione bensì alla *durata economica*, intesa come periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Solitamente la durata economica è inferiore alla durata fisica, e viene stimata tenendo conto di alcuni fattori elencati dai principi contabili nazionali (OIC 16 par.3):

- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
- grado di utilizzo;
- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell'impresa e del settore in cui questa opera;
- stime dei produttori del cespite;
- perizie;
- obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato;
- correlazione con altri cespiti - se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo

apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario;

- piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
- fattori ambientali;
- condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.;
- politiche di manutenzione e riparazione - un'inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente;
- fattori economici o legali che impongono limiti all'uso del cespite.

Anche i *criteri di ammortamento* concorrono alla formazione di un piano di ammortamento sistematico e razionale. Come da introduzione precedente, il metodo a quote costanti è certamente quello più diffuso, di facile applicazione e preferibile in quanto si basa sull'ipotesi che l'utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. In termini matematici, tutto ciò si traduce ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. In alternativa possono essere utilizzati altri due criteri:

- metodo a quote decrescenti, quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. Qui l'ipotesi è che la società tragga dalle immobilizzazioni materiali una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo d'invecchiamento dei cespiti stessi.
- metodo per unità di prodotto, quando la sua applicazione sia finalizzata a fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Si procede ad attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza calcolata come rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione.

Resta, invece, esclusa l'applicazione dei seguenti metodi:

- a quote crescenti, perché ritenuto in contrasto con il principio della prudenza
- “proporzionali”, in cui le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.

È altresì possibile che nel corso del tempo si renda necessario un riesame del piano di ammortamento originario riguardante sia la vita utile dell'immobilizzazione inizialmente stimata, sia del criterio di ammortamento. Ne consegue che il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione del bene⁸. Nel caso di intervenute mutazioni nella residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione, il valore contabile di quest'ultima, identificabile come valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati, al tempo di tale cambiamento, è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite (OIC 16 par. 70). A tal proposito, l'art. 2426 n.2 del Codice civile puntualizza che «Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa».

Da notare che la disciplina in materia di immobilizzazioni si è evoluta in modo significativo negli ultimi anni. Infatti, con i principi pubblicati nel corso del 2014 e applicabili a partire dagli esercizi chiusi il 31 dicembre 2014, in particolare sono stati eliminati dall'OIC 16 e dall'OIC 24 i riferimenti alle tecniche di determinazione delle perdite durevoli di valore, ora disciplinate in modo organico dall'OIC 9.

Inoltre, rispetto alla precedente versione dell'OIC 16 risalente al 2005, è stata riformulata la disciplina degli ammortamenti e della capitalizzazione degli oneri finanziari⁹.

Riguardo agli ammortamenti è stato precisato che se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal

⁸ L'OIC 29 è proprio in principio contabile nazionale di riferimento in ambito di cambiamenti di principi contabili, stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

⁹ Cfr Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa 2020*, IPOSOA, 2020, pp. 103-106

cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.

È stata, altresì, eliminata la previsione secondo cui l'ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. Per di più, è stato stabilito che la vita utile di un'immobilizzazione materiale indefinita, non impedisce che l'immobilizzazione venga assoggettata ad un processo di ammortamento tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione.

1.3.2 L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Come anticipato, l'OIC 24, unitamente alla disciplina codicistica, è il principio contabile nazionale finalizzato a fornire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. A partire dai bilanci con esercizio avente inizio l'01/01/2016 o in data successiva, sono state recepite le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 (attuativo della Direttiva 2013/44/UE) con riferimento soprattutto all'eliminazione delle voci di Stato Patrimoniale relative ai costi di ricerca e di pubblicità, e le modifiche inerenti la determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo. Come per gli altri principi, ne è stata modificata la struttura al fine di distinguere le disposizioni di carattere generale da quelle che trattano fattispecie più specifiche. Seguentemente, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato degli emendamenti applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'01/01/2017 o data successiva, che hanno incluso gli oneri accessori nella determinazione del valore di iscrizione del bene e hanno chiarito che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve essere sempre rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.

Alla stregua dell'elencazione dettata dall'art. 2424 c.c., la categoria delle immobilizzazioni immateriali accoglie:

- a) Gli oneri pluriennali, ossia costi che possono essere capitalizzati al fine di rispettare la corretta correlazione costi/ricavi, anche se non derivano

dall'acquisizione o dalla produzione interna di beni (es. costi di impianto, ampliamento, ecc);

- b) I beni immateriali stricto sensu, vale a dire «beni» veri e propri, che esplicano la loro utilità economica per più di un esercizio, ma che sono caratterizzati da intangibilità perché mancanti di materialità (es. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi, ecc);
- c) Le immobilizzazioni in corso e acconti ovvero costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compresi i relativi acconti;
- d) Avviamento, ovvero l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

In merito agli oneri pluriennali, è quindi previsto che possano essere contabilizzati tra le attività dello Stato Patrimoniale solo qualora se ne possa dimostrare l'utilità futura, se esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri per l'azienda e se è possibile stimarne la recuperabilità con ragionevole certezza. La stima deve essere effettuata in base al postulato della prudenza. Per l'iscrizione tra le attività dello Stato Patrimoniale dei costi di sviluppo, di impianto e ampliamento è necessario il consenso del collegio sindacale, laddove esistente, e non si possono distribuire dividendi se non esistono riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati (art. 2426, c.c.).

L'avviamento, invece, non avendo una vita indipendente e separabile dall'impresa a cui esso si riferisce, può essere definito come una "qualità dell'impresa" ma non un bene individuabile. Esso si calcola come differenza tra il prezzo pagato dall'impresa per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo di azienda e il valore corrente attribuibile a tutte

le attività e passività acquisite¹⁰. L'avviamento può essere acquisito a titolo oneroso in occasione di un'acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, oppure generato internamente. Secondo la disciplina nazionale, il suo valore può essere contabilizzato solo ed esclusivamente se acquisito a titolo oneroso, e la sua iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale è subordinata alla quantificazione del valore, al fatto che esso sia riconducibile a oneri e costi a utilità futura e differita nel tempo (benefici economici futuri), alla recuperabilità del valore, e al consenso del collegio sindacale (ove esistente)¹¹. Dal paragrafo 60 a 77 dell'OIC 24 è possibile, oltre a ciò, rintracciare le disposizioni in materia di ammortamento. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2426 punto 2, pertanto anche il valore delle immobilizzazioni immateriali deve essere rettificato sistematicamente dagli ammortamenti che consistono in un processo di ripartizione del costo in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio. Anche in questo caso il valore da ammortizzare si ottiene come differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale e, se desumibile, il suo valore residuo. Il valore residuo degli oneri pluriennali è sempre pari a zero mentre quello delle altre immobilizzazioni immateriali si presume pari a zero, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o
2. Sia dimostrabile l'esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che consenta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dall'alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile, e
3. Il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato ed è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività¹²;

Restano invariate anche le disposizioni in merito alla scelta del criterio di ammortamento per le immobilizzazioni immateriali, e quindi l'impiego del metodo a quote costanti, decrescenti o il metodo per unità di prodotto, tenendo sempre presente che l'obiettivo è quello di fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal

¹⁰ Per la determinazione dell'avviamento, l'OIC 24 rinvia al principio OIC 4, *Fusioni e Scissioni*.

¹¹ Cfr Fornaciari L., OIC, *Principi contabili OIC*, 2017, IPSOA, pp. 136-141

¹² Dan G, Delladio C., Gaiani L., Iori M., Pozzoli M., *Guida pratica società contabilità e bilancio*, Frizzera, Il Sole 24 ore, 2021, pp. 200-211

bene lungo la sua vita utile. L'ammortamento degli *oneri pluriennali* trova maggiori dettagli al paragrafo 65 del principio contabile 24, in cui è spiegato che:

- I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo *non superiore a cinque anni*.
- I costi di sviluppo sono ammortizzati *secondo la loro vita utile*; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
- Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Per i beni immateriali non è, invece, esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi *non deve eccedere i 20 anni*.

Di converso, le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

L'Organismo Nazionale di Contabilità offre finanche maggiori dettagli circa l'ammortamento di immobilizzazioni immateriali residuali, prevedendo che:

- L'ammortamento del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto
- L'ammortamento del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo.
- L'ammortamento del software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, è trattato all'interno dell'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali
- L'ammortamento dei costi per miglorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della

locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore

- L'ammortamento dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere avviene prudenzialmente in un periodo di tempo relativamente breve, *da tre a cinque anni*;

Particolare rilievo assume il trattamento dell'avviamento. L'art. 2426 c.c., al punto 6, ha innanzitutto fissato le tre condizioni principali finalizzate all'iscrizione dell'avviamento nell'attivo di Stato patrimoniale, e quindi:

- Essere stato acquisito a titolo oneroso
- Essere iscritto nei limiti del costo sostenuto
- Esistenza del consenso dell'organo deputato al controllo contabile

L'acquisizione a titolo oneroso rappresenta sicuramente l'elemento imprescindibile; per questo motivo è stato stabilito che l'iscrizione dell'avviamento può avvenire solo se frutto di una *business combination*, ossia se si è generato ed è stato pagato nell'ambito di un trasferimento di azienda o ramo d'azienda (es. fusione, scissione, cessione, ecc). Ne consegue che un avviamento generatosi internamente non è mai iscrivibile. Nel rispetto del punto 1 dello stesso articolo, la rilevazione avviene al costo. Come per gli oneri pluriennali, anche per l'avviamento deve sussistere il consenso dell'organo che effettua il controllo contabile. Per ciò che concerne il processo di ammortamento, la non prevedibilità della durata della sua vita utile ha indotto il legislatore italiano a introdurre un limite massimo al periodo di ammortamento pari a *cinque anni*. Il Codice civile prevede, tuttavia, che sia possibile derogare a tale limite e quindi effettuare un ammortamento per un periodo maggiore, ma limitato e non superiore alla durata economica dell'asset "avviamento". Devono però essere rispettate le seguenti previsioni:

- la deroga deve essere motivata in Nota Integrativa
- l'ammortamento deve avvenire sempre in modo sistematico

- la maggiore durata dell'ammortamento deve dipendere da un elemento strutturale dell'impresa acquisita per cui la durata dell'ammortamento non deve superare la durata di utilizzo dello stesso;

Dalla dottrina, un avviamento, inteso come maggior prezzo pagato a seguito di aggregazione aziendale, privo di sostanza economica deve essere considerato un “cattivo affare” e come tale, essere imputato a conto economico come un costo di competenza dell'esercizio in cui si effettua l'aggregazione. Quando invece vi è evidenza di sostanza economica, ovvero di una redditività attesa superiore a quella ritenuta congrua, si procederà all'iscrizione del maggior prezzo pagato all'interno delle immobilizzazioni immateriali nella voce avviamento¹³. Di converso, alcuni autori ritengono che debbano sussistere particolari situazioni per imputare il maggior prezzo pagato ad un “cattivo affare”, per cui sembrerebbe quest'ultima essere un'ipotesi residuale¹⁴. Tanto è vero che, né il Codice civile né l'OIC 24, prendono espressamente in considerazione l'ipotesi di un prezzo di acquisizione inferiore al valore complessivo degli elementi acquistati (caso dell'avviamento negativo o badwill) ma, per ciò che concerne il trattamento contabile si rifanno a quanto disposto dall'OIC 17 in ambito di bilancio consolidato.

1.4 Il quadro normativo internazionale: I Principi Contabili Internazionali

La necessità di garantire la libertà di movimento dei capitali, la trasparenza e la comparabilità nel tempo e nello spazio delle informazioni, di salvaguardare gli investitori, i creditori e tutti gli altri soggetti interessati al bilancio, sono solo alcuni dei tanti motivi che hanno portato a quello che oggi viene definito “processo di armonizzazione contabile”. Il processo di armonizzazione dei Principi contabili a livello globale ha avuto inizio con la costituzione, nel 1973, dell'*International Accounting Standards Committee* (IASC). L'obiettivo dello IASC, riorganizzato nel 2001 nell'attuale IASB (*International Accounting Standards Board*), era – ed è – quello di creare un corpo di Principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci societari in tutto il mondo, denominati

¹³ Coluccia D., *Le attività immateriali: disciplina contabile, disclosure e value relevance*, Giappichelli, 2016, pp. 21- 25

¹⁴ Marchi L., Marasca S., *Le risorse immateriali nell'economia delle aziende*, Il Mulino, 2010, p.6

originariamente IAS (*International Accounting Standards*). Successivamente, gli originari IAS sono stati rinominati in IFRS (*International Financial Reporting Standards*) per sottolineare come, oltre all'aspetto contabile, gli stessi si occupino di informazioni finanziarie in senso lato¹⁵. Si precisa inoltre che la denominazione IAS nonché la precedente numerazione permangono anche per i documenti oggetto di successiva revisione (ad esempio, IAS 16, 36 e 38), mentre, se tali documenti non sono semplicemente aggiornati, ma sono oggetto di completa revisione assumono allora la denominazione di IFRS.

Le principali disposizioni volte all'introduzione dei Principi Contabili Internazionali possono essere così, cronologicamente, riassunte:

1. Direttiva 65/2001/CE del 27 settembre 2001 (c.d. *direttiva fair value*)
2. Regolamento n. 1606/2002/CE del 19 luglio 2002
3. Direttiva 51/2003/CE del 18 giugno 2003 (c.d. *direttiva di modernizzazione*)
4. Art. 25 L. n. 306/2003 del 31 ottobre 2003 (*legge comunitaria 2003*)
5. D.lgs. n. 394/2003 del 30 dicembre 2003 (parziale attuazione della *direttiva del fair value*)
6. D.lgs. 38/2005 del 28 febbraio 2005 (*decreto IAS*)
7. Ulteriori disposizioni informative

In particolare, il Regolamento n. 1606/2002 ha previsto:

- L'adozione obbligatoria degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati di tutte le società europee quotate in uno dei mercati azionari regolamentati dell'Unione
- La facoltà per gli Stati Membri di estendere l'obbligo, riportato al precedente punto, anche nella redazione dei singoli bilanci d'esercizio delle società quotate e ai bilanci (d'esercizio o consolidati) delle società non quotate
- L'esercizio 2005 come il termine ultimo per l'adeguamento
- In deroga all'art. 4 dello stesso regolamento, gli IAS/IFRS siano applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 per le società a) i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro; b) i cui titoli

¹⁵ Tettamanzi P., *Il bilancio in inglese*, 2019, IPSOA, pp. 5-7

sono ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che, a tal fine, già utilizzano principi contabili riconosciuti internazionalmente (es. *US Gaap*)

- L'istituzione dell'EFRAG come comitato tecnico e del Comitato di Regolamentazione contabile come comitato politico¹⁶

Nel contesto italiano la normativa comunitaria è stata dapprima recepita con il D.lgs. n. 38/2005, che ha ridefinito ed ampliato l'ambito di applicazione degli IAS/IFRS, e poi modificata dalla legge di bilancio 2019 che ha introdotto la facoltà, in luogo dell'obbligo per taluni soggetti non quotati, inserendovi il nuovo articolo 2-bis. Come illustrato dalla tabella pubblicata nell'articolo della Dottoressa Latorraca S., attualmente l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali, così come modificato dalla L. 145/2018 a decorrere dall'esercizio precedente all'01.01.2019, è il seguente¹⁷:

¹⁶ Tagliabue Spiller M., *Introduzione ai principi guida degli standards contabili internazionali (IFRS)*, 2015, EDUCATT, pp. 6-8

¹⁷ <https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=577346>

Tabella 1.1: Ambito ed obblighi di applicazione dei Principi Contabili Internazionali

	Tipologia di società	Bilancio consolidato IAS/IFRS	Bilancio d'esercizio IAS/IFRS
a)	Società quotate	Obbligo	Obbligo
b)	Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante	Obbligo fino all'esercizio 2017 Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)	Obbligo fino all'esercizio 2017 Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)
c)	Banche italiane Capogruppo di gruppi bancari Società di partecipazione finanziaria mista italiane SIM Capogruppo di SIM SGR Società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e loro controllanti Agenzie di prestito su pegno Istituti di moneta elettronica Istituti di pagamento	Obbligo fino all'esercizio 2017 Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)	Obbligo fino all'esercizio 2017 Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)
d)	Imprese di assicurazione	Obbligo fino all'esercizio 2017 Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)	Obbligo fino all'esercizio 2017 (se emettono strumenti finanziari quotati e non redigono il bilancio consolidato) Facoltà a decorrere dall'esercizio 2018 (se i titoli non sono quotati)
e)	Società incluse nel bilancio consolidato di società a), b), c) e d) (cioè società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS)	Facoltà	Facoltà
f)	Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società a), b) c), d) ed e)	Facoltà	Facoltà (se redigono il bilancio consolidato IAS)
g1)	Società diverse dalle precedenti incluse nel bilancio consolidato di società f)	-	Facoltà
g2)	Società diverse dalle precedenti	-	Facoltà (per effetto del DL 91/2014 conv. L. 116/2014, non è più necessario attendere l'emanazione di apposito decreto interministeriale)
h)	Società di capitali che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c.	-	Esclusione (sia per obbligo, che per facoltà)

Fonte: *Articolo di Latorraca S., 01/04/2021, Banca dati Eutekne*

Interessante specificare che l'applicazione dei principi IAS/IFRS non è più immediata e automatica perché subordinata all'accettazione della Comunità europea attraverso un meccanismo di omologazione, definito "Endorsement". Tale meccanismo è disciplinato dal Regolamento (CE) 1606/2002, e si conclude con la pubblicazione del principio sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea come Regolamento. Per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 225/2010 (conv. L. 10/2011), nell'ambito dell'ordinamento

nazionale, i principi contabili internazionali, che sono adottati con Regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31.12.2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere dell'OIC e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, così come previsto dall'art. 4 co. 7-bis del DLgs. 38/2005. In sostanza, con la previsione di un decreto da parte del Ministero, si mira a raggiungere e stabilire un coordinamento tra i principi IAS/IFRS e la disciplina di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio d'esercizio. In mancanza di tale decreto, trascorsi i 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE, i nuovi principi contabili internazionali dovrebbero, comunque, trovare automatica applicazione. Nei principi contabili internazionali grande importanza riveste il *Framework*, approvato e pubblicato nel luglio del 1989 con lo scopo di sostenere il perseguimento dell'obiettivo della standardizzazione contabile. È stato però senza dubbio il FASB, a proporre il primo framework codificato e successivamente anche la professione contabile di altri paesi ha contribuito alla formazione di diverse versioni che risulteranno ispirate al modello originario del FASB.

Lo stesso *Conceptual Framework for financial reporting*, rivisto ed aggiornato nel 2018, al capitolo uno definisce i suoi obiettivi affermando che:

“The Conceptual Framework for Financial Reporting (Conceptual Framework) describes the objective of, and the concepts for, general purpose financial reporting. The purpose of the Conceptual Framework is to¹⁸:

- (a) assist the International Accounting Standards Board (Board) to develop IFRS Standards (Standards) that are based on consistent concepts;*
- (b) assist preparers to develop consistent accounting policies when no Standard applies to a particular transaction or other event, or when a Standard allows a choice of accounting policy; and*
- (c) assist all parties to understand and interpret the Standards”*

¹⁸ IFRS Foundation, *Conceptual Framework for financial Reporting*, 2018, pp. A17- A 18

Si legge inoltre che il *Framework* non è uno standard contabile applicabile, né tantomeno sostituibile agli stessi standard setter, va perciò stabilito che esso non si colloca in una posizione sovraordinata. In sostanza quindi il *Framework* può essere definito come una strutturata teoria di contabilità, un vero e proprio quadro normativo di riferimento con il più ampio scopo di stabilire degli obiettivi e dei postulati che saranno la base per lo sviluppo della contabilità standard¹⁹.

1.5 Le immobilizzazioni secondo la disciplina internazionale

Il recepimento e la relativa applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nei bilanci nazionali, dunque, ha rappresentato un primo grande passo raggiunto dall'Unione Europea nell'ambito del processo di armonizzazione delle legislazioni contabili di tutti gli Stati membri. Nella disciplina internazionale è proprio lo IAS 1 il principio che si occupa di "presentare il bilancio". Lo stesso prevede una suddivisione minima delle voci di bilancio, che deve essere rispettata nella presentazione degli schemi. Invero, il par. 54 dello IAS 1 evidenzia un'elencazione minima di voci, come di seguito riportate nella tabella:

Tabella 1.2: Contenuto minimo della situazione patrimoniale-finanziaria secondo gli IAS/IFRS

INFORMAZIONI da PRESENTARE nel PROSPETTO della SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (Ias 1, par. 54)
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
<i>Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria</i>
Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
(a) immobili, impianti e macchinari;
(b) investimenti immobiliari;
(c) attività immateriali;
(d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
(e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
(f) attività biologiche;
(g) rimanenze;
(h) crediti commerciali e altri crediti;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello Ias 12 <i>Imposte sul reddito</i> ;
(o) passività e attività per imposte differite, come definito nello Ias 12;
(p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'Ifrs 5;
(q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
(r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

Fonte: Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali, 2013, Il Sole 24 ore*

¹⁹ Gornik-Tomaszewski S. e Choi C. Y., *The Conceptual Framework: Past, Present and Future, 2018, Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and society, St. John's University, pp 47-48*

Prima di passare all'esame del trattamento delle immobilizzazioni e del relativo ammortamento, si ritiene opportuno spendere qualche parola in merito ai requisiti per l'iscrizione in bilancio delle attività e delle passività. È proprio il *Framework* a dettare le condizioni ed i criteri per l'iscrizione delle attività e passività all'interno della situazione patrimoniale-finanziaria. Pertanto, le attività sono definite come “risorse (1) controllate dall'impresa, (2) risultato di operazioni svolte in passato, (3) dalle quali sono attesi futuri benefici economici per l'impresa”; le passività sono considerate “(1) obbligazioni attuali dell'impresa (2) nascenti da operazioni svolte in passato, il cui regolamento (3) porterà alla fuoriuscita dall'impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici”. Ponendo l'attenzione sullo Stato Patrimoniale, un'altra importante distinzione da effettuarsi ai sensi del par. 60 dello IAS 1 è quella prevista per i criteri di classificazione. Lo Stato Patrimoniale distingue tra elementi correnti e non correnti mentre residualmente è possibile esporre gli stessi in base a criteri di liquidità crescenti o decrescenti. Quest'ultimo criterio viene utilizzato solo qualora fornisca informazioni attendibili e più significative. Laddove l'impresa svolgesse, invece, diverse attività è altrettanto attuabile un criterio misto di esposizione che prevede la presentazione di alcune delle attività/passività in base al criterio corrente/non corrente e altre in ordine al grado di liquidità. La definizione di corrente e non corrente può essere rinvenuta nei parr. 66-71 dello stesso IAS 1, come in appresso sintetizzati nella tabella di Iori M.²⁰:

Tabella 1.3: Definizione di Attività/Passività correnti/non correnti

IAS 1 - DEFINIZIONI	
Attività correnti	<ul style="list-style-type: none"> > realizzate, vendute o utilizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa; > possedute per la negoziazione o per il breve termine; > disponibilità liquide o mezzi equivalenti; > realizzate, vendute o utilizzate nel normale ciclo operativo anche se non realizzabili entro 12 mesi dalla data del bilancio; > quota corrente di attività finanziarie non correnti.
Attività non correnti	> tutte le attività non classificabili come «attività correnti».
Passività correnti	<ul style="list-style-type: none"> > estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa; > assunte principalmente per essere negoziate; > estinte entro 12 mesi dalla data del bilancio; > passività relativamente alle quali l'impresa non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno 12 mesi dalla data del bilancio.
Passività non correnti	> tutte le passività non classificabili come «passività correnti».

Fonte: Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, 2019, Il Sole 24 ore

²⁰ Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, 2019, Il Sole 24 ore, pp. 74-81

Rispetto al contenuto minimo dello Stato Patrimoniale e ai fini dell'elaborato, saranno oggetto di approfondimento le voci:

- Immobilizzazioni materiali (o *Tangible Assets*) disciplinate dallo IAS 16
- Immobilizzazioni immateriali (o *Intangible Assets*) disciplinate dallo IAS 38

Le immobilizzazioni materiali secondo lo IAS 16 sono generalmente identificate con l'acronimo PPE:

- Property - Immobili
- Plant - Impianti
- Equipment – Macchinari

I principi contabili internazionali definiscono le PPE come quei beni:

1. posseduti dall'impresa per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi, e che
2. ci si attende siano utilizzati per più di un esercizio

Si può immediatamente riscontrare una prima rilevante differenza rispetto a quanto previsto dai Principi Contabili Italiani, ovvero il fatto che il bene non deve essere detenuto in proprietà, ma è sufficiente che sia posseduto per considerarsi immobilizzazione ed essere raffigurato all'interno dello Stato Patrimoniale. Pertanto, vi saranno alcuni beni, benché formalmente di proprietà di terzi come cespiti acquisiti in leasing finanziario, che verranno iscritti tra le immobilizzazioni in quanto posseduti per essere utilizzati nella produzione. Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione del principio le imprese che:

- Svolgono attività biologiche connesse all'attività agricola (IAS 41)
- Godono di diritti minerari, gestiscono attività di ricerca ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse simili (IFRS 6)
- I cespiti destinati alla vendita/investimenti immobiliari (IAS 40)

- Attività destinate alla dismissione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 5

Diversamente, le caratteristiche previste dalla disciplina internazionale per l'iscrizione in bilancio di un'attività tra le PPE sono²¹:

1. Probabilità che l'attività generi futuri benefici economici
2. Il costo sostenuto per acquisire l'attività possa essere facilmente determinato

Il trattamento degli *Intangible assets* è parimenti regolato dallo IAS 38. Nel panorama della disciplina internazionale, un *intangible asset* viene definito come “*an identifiable non-monetary fixed assets, lacking physical substance*”²². In più, il *Framework* chiarisce i quattro requisiti fondamentali in tema di *recognition* di un'immobilizzazione immateriale²³:

1. Identificabilità, ovvero la separabilità rispetto all'entità, all'azienda. Questa caratteristica si concretizza nella possibilità di vendere o locare l'attività, sia individualmente che insieme al relativo contratto o, alternativamente, l'attività deriva da altri diritti contrattuali o legali, indipendentemente dal fatto che questi diritti siano trasferibili o separabili dall'impresa
2. Utilità, ovvero la capacità di generare benefici futuri in base ad ipotesi ragionevoli e dimostrabili che rappresentino le migliori stime possibili da parte del management in merito alle condizioni di utilizzo relative dell'intera vita utile dell'elemento;
3. Controllabilità, intesa come capacità di poter usufruire in modo esclusivo dei vantaggi da essa ritraibili
4. Misurabilità del costo

²¹ IFRS foundation, IAS 16 par. 7, IASB

²² Mates D., Hlaciuc E., Socoliuc M., *Evaluation and recognition of the intangible fixed assets in accordance with national and international financial reporting standard IAS/IFRS*, Vol. 9, no. 2(10), 2009, University of Suceava, pp. 157-158

²³ Teodori C., Azzali S., Pizzo M., *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto.*, 2015, Giappichelli, pp. 211-213

In considerazione di siffatte condizioni, si può immediatamente sottolineare che:

- a. In linea con la disciplina contabile italiana, *l'internally generated goodwill*, non soddisfacendo nessuno dei criteri sopra elencati, non è considerato un *intangible asset* e quindi non rientra nel novero delle attività iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (par. 48 IAS 38)
- b. Contrariamente a quanto previsto dal Codice civile italiano, alcuni tipi di immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento alle attività generate internamente, non possono essere inserite nello Stato Patrimoniale secondo gli IAS (es. costi di impianto ed ampliamento, costi di pubblicità, ecc) perché ritenute incerte nel loro valore ed in alcuni casi anche nella loro esistenza. I costi relativi agli elementi non iscrivibili a Stato Patrimoniale dovranno essere inviati a Conto Economico.

Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione del presente principio:

- Attività finanziarie, come definite dallo IAS 32 “Strumenti finanziari, esposizione in bilancio”
- La rilevazione e misurazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione
- I costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili
- Tutte le attività immateriali disciplinate da un altro principio

Per ciò che concerne l'iscrizione in bilancio, le immobilizzazioni immateriali seguono la disciplina generale, vale a dire 1) probabilità che l'attività generi futuri benefici economici, 2) il costo sostenuto per acquisire l'attività possa essere facilmente determinato.

1.5.1 L'ammortamento dei Tangible assets

Lo IAS 16 prevede che, dopo la rilevazione iniziale avvenuta al costo di acquisto, le immobilizzazioni debbano essere iscritte al costo meno gli ammortamenti accumulati, tenuto conto delle eventuali perdite di valore e dei ripristini di valore. Negli anni successivi alla prima iscrizione è necessario, pertanto, determinare il valore contabile (*carrying amount*) dell'immobilizzazione da iscrivere a Stato Patrimoniale. A tal proposito due sono i metodi alternativi:

1. *Cost model*²⁴
2. *Revaluation model*²⁵

La disciplina civilistica e i principi contabili nazionali prevedono l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali al costo di acquisto o di produzione²⁶. Allo stato attuale, il *revaluation model* non è ammesso dalla normativa italiana, la quale rimanendo fortemente ancorata al criterio del costo storico che rappresenta il limite massimo di iscrizione delle immobilizzazioni in bilancio, consente la rivalutazione dei cespiti in due specifici casi:

1. Rivalutazioni monetarie (OIC 16)²⁷
2. Rivalutazioni di ripristino (art. 2426 co. 1 n.3)²⁸

Tuttavia, qualunque sia il modello di valutazione adottato dall'impresa i *tangible assets*, ad eccezione del terreno, devono essere assoggettati ad ammortamento. A tal fine è necessario tener conto di alcune variabili quali:

²⁴ Il cost model rappresenta il metodo tradizionale di valutare l'immobilizzazione al costo iniziale, diminuito degli ammortamenti, e se del caso, delle svalutazioni

²⁵ Il revaluation model (o modello della rideterminazione del valore) consiste nel rivalutare il cespite in modo da portarlo a un valore pari al fair value alla data di rivalutazione meno gli ammortamenti accumulati e le perdite di valore.

²⁶ Art. 2426 Codice civile e OIC 16

²⁷ Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo prevedano o lo consentano.

²⁸ Qualora vengano meno i motivi di una svalutazione effettuata in precedenza, il valore originario deve essere ripristinato nei successivi esercizi.

- Utilizzo del *Component Analysis*
- Trattamento delle quote di ammortamento
- La vita utile del bene
- Il valore residuo del bene
- La scelta del criterio di ammortamento

Al paragrafo 43, lo IAS 16 dispone che qualora vi siano una o più parti di un bene strumentale che presentino un costo rilevante rispetto al costo totale del bene, ciascuna di queste parti deve essere iscritta ed ammortizzata separatamente. I *tangible assets* sono beni complessi, solitamente costituiti da più elementi, fra loro integrati, e ciascuno avente potenzialmente la propria vita utile²⁹. Per questi motivi è possibile, ai fini contabili, scorporare da un'immobilizzazione i singoli elementi significativi, e procedere al calcolo dell'ammortamento in base alle rispettive vite utili e valori residui. Le quote di ammortamento di competenza di ogni esercizio devono essere imputate come costo nel conto economico, a meno che non si tratti di un bene costruito internamente per il quale le relative quote di ammortamento dovranno essere incluse nel valore contabile di suddetti beni. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui il bene è disponibile all'uso, cioè pronto per essere utilizzato per il suo scopo, e finisce nel momento in cui il bene viene ceduto o eliminato dalla contabilità. Un bene si dice disponibile all'uso quando si trova nel luogo e nelle condizioni necessarie per il suo funzionamento, come previsto dalla direzione aziendale (par. 55 IAS 16). In merito al momento di avvio del processo di ammortamento e, conseguentemente, alla determinazione della vita utile dell'immobilizzazione, disciplina nazionale ed internazionale potrebbero in alcune circostanze leggermente discostarsi.

Secondo lo IAS 16 i benefici economici generati dai cespiti in oggetto, sono fruiti dall'impresa attraverso il loro utilizzo; ciò nonostante, fattori come l'obsolescenza tecnica e l'usura fisica anche mentre un bene resta inutilizzato, potrebbero comportare una riduzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nel determinare la vita utile di un immobile, di un impianto o di un macchinario, si dovrebbero considerare i seguenti fattori:

²⁹ Giussani A., *Introduzione ai principi contabili internazionali*, 2017, Giuffrè, pp. 57-60

- l'impiego previsto da parte dell'impresa - l'impiego del bene è determinato con riferimento alla capacità attesa del bene stesso o alla sua produzione fisica;
- il deterioramento fisico, che dipende da fattori operativi connessi all'uso, e la manutenzione del bene quando non è attivo;
- l'obsolescenza tecnica derivante da cambiamenti tecnologici o miglioramenti nella produzione, da cambiamenti nella domanda di mercato per il prodotto;
- le restrizioni legali o i vincoli nell'utilizzo del bene.

La vita economica di un bene è da intendersi come la durata del bene fino a quando il bene stesso non è più utilizzabile, ed è quindi assimilabile alla durata fisica.

La vita utile del bene è, invece, il periodo previsto in cui il bene stesso sarà utilizzabile nell'attività produttiva secondo le intenzioni del management, riferendosi dunque ad una durata economica. In Italia, il concetto di vita utile del cespite è assimilato a quello di durata economica del bene stesso. I principi internazionali fanno, invece, riferimento alla nozione di vita economica, e non di durata economica. Per questo motivo, lo IAS 16 consente l'ammortamento nel momento in cui vi è la disponibilità all'uso del bene, quindi anche quando, pur essendo pronto all'uso, il bene non è entrato ancora in funzione³⁰.

In ordine al valore ammortizzabile di un'immobilizzazione, questo deve essere determinato detraendo il valore residuo del bene stesso. Sul punto, OIC e IAS convergono. È per cui necessario che venga inizialmente stimato il valore del bene, e successivamente valutato ad ogni data di bilancio. La stima del valore residuo poggia le sue basi sul valore recuperabile dalla cessione, alla data di stima, di beni simili che abbiano raggiunto il termine della loro vita utile e che abbiano operato in condizioni simili a quelle nelle quali il bene sarà impiegato³¹.

Con la premessa che il processo di ammortamento avvenga in modo sistematico, il principio in esame consente di determinare la quota di ammortamento come meglio corrisponde alla creazione di benefici futuri. I criteri di ammortamento ammessi dalla disciplina internazionale sono³²:

³⁰ Cfr Dezzani F., Bianconi P., Busso D., *IAS/IFRS*, 2016, IPSOA, pp. 504 - 508

³¹ Cfr Pwc, Nava P., Portalupi *Principi contabili internazionali – Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali*, 2015, IPSOA, pp. 190-191

³² Cfr Tettamanzi P., *Il bilancio in inglese*, 2019, IPSOA, pp. 29-31

1. Lo *Straight-line method* (o ammortamento a quote costanti) – calcolato come rapporto tra il costo ammortizzabile e il numero di anni di vita utile del bene
2. Lo *Units of production method* (o ammortamento a quote variabili in funzione delle unità di prodotto) – consiste nel rapporto tra il costo da ammortizzare e la vita utile dell'asset intesa come unità di output o servizio prodotto dall'immobilizzazione in considerazione
3. L'*Accelerated depreciation methods* (o metodi di ammortamento accelerato) – caratterizzati da ammortamenti maggiori all'inizio della vita utile e inferiori negli anni successivi

1.5.2 L'ammortamento degli Intangible Assets

Anche secondo lo IAS 38, disciplinante gli *intangible assets*, il costo dell'immobilizzazione costituisce il valore di riferimento ai fini del trattamento contabile. Dopo la prima iscrizione dell'immobilizzazione avvenuta al costo³³, le rilevazioni successive devono esporre l'attività immateriale al costo defalcato di ammortamenti cumulati e perdite di valore. Alternativamente, lo IAS 38, come per le immobilizzazioni materiali, consente, per le valutazioni successive, di utilizzare un criterio di valutazione basato sul fair value. *Il fair value può essere definito come il corrispettivo al quale due parti consapevoli e disponibili sarebbero disposte a scambiarsi l'attività o la passività*³⁴. Vi è sicuramente un parallelismo con il concetto di valore di mercato ma non un'esatta sovrapposizione di significato in quanto il *fair value* ha una dimensione temporale che fa riferimento, convenzionalmente, alla data di chiusura dell'esercizio, che per sua natura può essere oggetto di elementi congiunturali o distorsivi. Come già precedentemente anticipato, nel momento in cui un'attività, materiale o immateriale, viene iscritta in bilancio si rende necessario valutare la presumibile durata della sua vita utile. Il par. 8

³³ Più nello specifico, la configurazione del valore di iscrizione degli intangible assets dipenderà dalla modalità di acquisizione del bene da parte dell'azienda. Per gli acquisiti distinti, l'iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori; per le acquisizioni mediante aggregazioni di imprese o permuta la rilevazione dell'attività avverrà secondo il fair value alla data di acquisto; nel caso di produzione interna del bene, si iscriverà il relativo costo di produzione.

³⁴ Palma A., *Il bilancio di esercizio. Aspetti Istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, 2008, Giuffrè, pp. 674 - 676

dello IAS 38 propone due modalità alternative secondo le quali si può procedere alla misurabilità della vita utile:

- a. periodo di tempo durante il quale ci si attende che l'attività immateriale sarà utilizzata dall'azienda;
- b. numero delle unità prodotte o altrimenti ottenibili che l'azienda si attende di avere dall'utilizzo dell'attività stessa

Un altro aspetto molto rilevante, soprattutto ai fini dell'ammortamento, è stabilire se l'attività immateriale ha una vita utile definita o indefinita. Un'attività immateriale ha vita utile indefinita quando, analizzando tutti i principali fattori, non sia possibile prevedere un limite oltre il quale essa non sia più in grado di generare benefici economici. Il principio precisa che il termine "indefinito" non significa "infinito"; la vita utile deve essere determinata individuando l'ammontare delle spese che dovranno essere sostenute per mantenere una determinata attività immateriale al livello di rendimento stimato, nonché valutando la capacità e l'intenzione da parte dell'impresa di raggiungere tale livello. La durata della vita utile, che può essere molto lunga, deve essere determinata utilizzando un criterio prudenziale; l'utilizzo della prudenza non deve tuttavia comportare valutazioni della vita utile eccessivamente brevi. Nei casi di valutazione della vita utile di un'attività immateriale che derivi da diritti contrattuali o da altri diritti legali si dovrà tener conto:

- 1) dalla durata dei diritti medesimi;
- 2) dal periodo di utilizzo dell'attività

In linea con quanto previsto per i *tangible assets*, i beni immateriali con vita definita sono assoggettati ad ammortamento sistematico, lungo il corso della migliore stima della vita utile, a partire da quando l'attività immateriale è disponibile per l'uso e inizia a produrre i benefici economici. In merito ai criteri di ammortamento, lo IAS 38 consiglia fortemente l'impiego del metodo a quote costanti al fine di esprimere nel miglior modo possibile la ripartizione dei benefici economici dell'attività nel tempo, ferma restando la possibilità

di applicazione dei criteri di ammortamento a quote decrescenti o per unità di prodotto³⁵. Al contrario, il par. 107 dispone che un'attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata bensì dovrà essere sottoposta ad *impairment test* secondo quanto previsto dallo IAS 36. Un'entità deve verificare se un'attività immateriale con una vita utile indefinita ha subito una riduzione di valore confrontandone il valore recuperabile con il relativo valore contabile:

- a. annualmente; e
- b. ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'attività immateriale possa avere subito una riduzione di valore

L'*impairment test*, o *verifica periodica di deperibilità o di mantenimento di valore*, è una procedura volta a verificare che un'attività non risulti iscritta in bilancio ad un valore superiore al suo valore recuperabile. Ne deriva che qualora, dal confronto tra valore contabile e valore recuperabile, risulti un valore contabile non giustificato, sorge l'obbligo di contabilizzare una svalutazione per perdita durevole di valore di importo pari alla differenza tra valore contabile e valore recuperabile. Lo IAS 36 definisce il valore recuperabile come il valore più elevato tra il *fair value* al netto dei costi di vendita (prezzo netto di vendita) e il valore d'uso di un'attività. Il prezzo netto di vendita è rappresentato dall'ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Il valore d'uso è costituito dal valore attuale dei flussi finanziari futuri che si suppone deriveranno dall'uso continuativo e dalla dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile. Qualora la perdita di valore non abbia più motivo di esistere, l'impresa deve contabilizzare un ripristino di valore. Ciò non può avvenire per l'avviamento. In tal senso, emergono differenze ed analogie rispetto alla disciplina dei principi contabili nazionali. Se da un lato, contrariamente a quanto disposto dagli IAS/IFRS, il Codice civile e l'Organismo Italiano di Contabilità prevedono la possibilità di ammortizzare l'avviamento acquisito a titolo oneroso³⁶, seppur prevedendo una vita utile limitata; d'altro canto, in tema di ripristino di valore, le due

³⁵ Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, 2007, FAG, pp 131-133

³⁶ Si veda in merito l'art. 2426 c.c.

discipline convergono. Sul punto, sia l'OIC 9 che lo IAS 36 fanno divieto di ripristino del valore a seguito di una svalutazione per perdita durevole di valore.

1.4 L'ammortamento – Onere od Opportunità?

L'art. 2425 del nostro Codice civile, nel dettare il contenuto del Conto Economico, colloca l'ammortamento all'interno dei costi della produzione alla voce B. 10. Sebbene l'ammortamento nasca come processo contabile mediante il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile facendolo partecipare pro quota alla determinazione del reddito dei singoli esercizi, le espressioni, le interpretazioni e le metamorfosi che ha subito negli anni sono state svariate e di grande rilevanza. Dunque, quello che inizialmente era stato considerato come un mero costo da imputare in bilancio, seppur uno dei più consistenti, si è rivelato una potenziale risorsa, una possibilità, fino a considerarsi recentemente una vera e propria misura di sostegno per le imprese. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito tutti gli interventi che hanno generato delle variazioni in sede di ammortamento:

1. Ammortamenti ai fini fiscali di cui agli artt. 102 a 104 del TUIR
2. *Super ammortamento* di cui alla Legge di bilancio 2016
3. *Iper ammortamento* di cui alla Legge di bilancio 2016
4. Rivalutazione dei beni sul piano contabile e fiscale con relativi riflessi sull'ammortamento di cui al Decreto Agosto
5. Sospensione dell'ammortamento di cui al Decreto Agosto

Capitolo II – Una misura straordinaria: La sospensione dell’ammortamento

2.1 Il Decreto Agosto

Come ormai noto, l’anno 2020 si è attestato come l’anno della crisi sanitaria, sociale ed economica a livello globale. Il virus *SARS-Cov-19*, o anche *Covid-19*, si è presentato per la prima volta agli inizi del gennaio 2020 per poi diffondersi velocemente su scala mondiale, con effetti tali da indurre l’OMS a dichiarare lo stato di pandemia³⁷. La rapida diffusione del virus e le gravi conseguenze che ne sono derivate, hanno spinto nel corso dell’anno 2020 il Governo e il Parlamento ad attingere ed impiegare risorse senza precedenti per affrontare l’emergenza *Covid-19*. Con i Decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto sono stati adottati interventi di vasta portata su Sanità, Lavoro, Fisco, Famiglie e Imprese. Un’azione che è proseguita con i successivi provvedimenti, destinati alle categorie più colpite dalle restrizioni³⁸.

2.2 La sospensione dell’ammortamento

Oggetto di approfondimento è il Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. *Decreto agosto*) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha introdotto un vero e proprio regime derogatorio all’ordinaria disciplina dell’ammortamento. In particolare, ai sensi dell’art. 60 co. 7-bis del presente decreto, in via eccezionale, è stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15.08.2020, anche in deroga all’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato³⁹. In considerazione del tenore letterale della norma, la sospensione dell’ammortamento può anche non essere integrale ma configurarsi come

³⁷ <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209#:~:text=L'Organizzazione%20mondiale%20della%20sanit%C3%A0%20dichiara%20il%20coronavirus%20pandemia,-%22Nelle%20ultime%20due&text=%22Descrivere%20la%20situazione%20come%20una,che%20i%20paei%20dovrebbero%20fare.>

³⁸ <https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html>

³⁹ Art. 60 co.7 bis D.l. 104/2020 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126

una riduzione della quota annuale prevista nel piano di ammortamento originario. E', pertanto, possibile per il redattore del bilancio decidere di sospendere l'ammortamento anche per una percentuale inferiore al 100%.

2.2.1 I soggetti interessati

Per ciò che concerne il requisito soggettivo previsto per la misura in questione, il co. 7-*bis* dell'art. 60 fa espressamente riferimento “*ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali*”. Sul punto è intervenuta anche la Circolare Assonime n. 2/2021 evidenziando che i beneficiari della deroga in esame sono:

1. I soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 2423 – 2425 *ter* c.c.) e i principi contabili nazionali
2. Gli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del D.lgs. 136/2015
3. Le imprese di assicurazione che non seguono nella redazione del bilancio d'esercizio i principi contabili internazionali
4. Le microimprese, seppur esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell'art. 2435 *ter* co. 2 c.c.
5. Ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria

Restano quindi escluse dall'applicazione della deroga le ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata e i soggetti IAS/IFRS adopter⁴⁰. L'espressa esclusione dei soggetti IAS/IFRS dall'ambito soggettivo della norma ha inizialmente destato qualche perplessità tra gli utilizzatori del bilancio. Tale esclusione trova certamente fondamento nell'impossibilità del legislatore nazionale di derogare alle previsioni degli standard comunitari che, in base allo IAS 16, dispongono che l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tale previsione, in sostanza, impedisce di sospendere l'ammortamento degli *asset* nel caso in cui gli stessi siano sottoutilizzati o

⁴⁰ Cfr Cioccarelli A., Gavelli G., Giommoni F., *Obbligo non definito per la deduzione delle quote, sospese*, Il Sole 24 Ore, 08/02/2021

completamente inutilizzati. Ne consegue che questi stessi soggetti debbano rilevare necessariamente a Conto Economico gli ammortamenti effettuati, anche in caso di minor utilizzo dell'*asset*. Troverebbe qui giustificazione anche la scelta di non estendere a quest'ultimi soggetti la deduzione extracontabile. Nonostante ciò, rimangono ancora accesi alcuni dubbi in merito alla non applicazione della deroga sotto il profilo fiscale. Sul punto è utile sottolineare che lo stesso standard contabile prevede la possibilità di utilizzare un criterio di ammortamento in funzione dell'uso/per unità di prodotto, perciò, la quota di ammortamento può essere pari a zero in assenza di produzione. A questo punto, la situazione fattuale in cui si troverebbe un soggetto IAS/IFRS che contabilizza una quota di ammortamento pari a zero, in applicazione del metodo per unità di prodotto, potrebbe essere assimilabile a quella di un soggetto ITA-*Gaap* che si avvale della facoltà dell'art. 60, comma 7-*bis* del DL 104/2020. In quest'ottica, potrebbe non ritenersi pienamente giustificata l'esclusione dei primi dalla possibilità di dedurre in via extracontabile le quote di ammortamento non imputate a Conto Economico⁴¹.

2.2.2 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della sospensione dell'ammortamento ruota attorno all'individuazione dei bilanci e dei cespiti coinvolti. La norma prevede la sospensione dell'ammortamento avendo riguardo alle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020 (es. bilanci al 31 dicembre 2020). Pertanto, il bilancio d'esercizio cui si applica la deroga è certamente quello relativo all'anno 2020 sebbene lo stesso legislatore, sul finire del co. 7-*bis* consideri l'ipotesi di estendere la deroga agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da *SARS-COV-2*. In aggiunta, l'OIC con il documento interpretativo n. 9, ha affermato che le disposizioni ivi contenute possono applicarsi ai bilanci consolidati redatti secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127/1991, quandanche la capogruppo non si avvalga della deroga nel proprio bilancio d'esercizio. In tale circostanza, il bilancio consolidato recepirebbe gli

⁴¹ Russo V., *Esclusi dalla deduzione extracontabile dell'ammortamento i soggetti IAS/IFRS*, Eutekne, 19/10/2020

effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. In quest'ultimo caso, la deroga consentirebbe, in sostanza, l'utilizzo di criteri di valutazione, limitatamente agli ammortamenti, di gruppo non omogenei. Rispetto ai cespiti coinvolti, l'art. 60 contenuto nel Decreto Agosto, fa genericamente riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali senza specificare se la sospensione degli ammortamenti debba necessariamente riguardare intere classi di immobilizzazioni o anche singoli cespiti. Come avvalorato dall'interpretazione dell'Organismo Italiano di Contabilità⁴², la norma non ha vincolato la facoltà al fatto che la mancata imputazione riguardi una o più categorie omogenee, ma l'impresa è libera di decidere per quali immobilizzazioni, materiali e/o immateriali, avvalersene, così come è libera di decidere di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo e quindi scegliere anche solo di ridurre la quota contabilizzata. Il redattore del bilancio può, perciò, decidere di applicare la sospensione dell'ammortamento:

- A tutte le immobilizzazioni
- A classi di cespiti
- Ai singoli cespiti

Resta chiaramente fermo che la scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti. Relativamente al profilo oggettivo, quindi, l'ambito di applicazione della disposizione in commento è all'evidenza molto esteso, perché ricomprende tutte le categorie di immobilizzazioni materiali e immateriali soggette al disposto dell'art. 2426, comma 1, punto 2) del Codice civile⁴³. In relazione alle immobilizzazioni immateriali, Assonime ritiene che non dovrebbero sorgere dubbi sul fatto che l'avviamento rientri nel campo di applicazione della norma in esame, in quanto, ancorché non rappresenti un bene giuridicamente tutelato, come nel caso dei brevetti e dei marchi, si tratta comunque di un valore iscritto tra le immobilizzazioni immateriali. Estende poi analogo ragionamento ai

⁴² Documento interpretativo n. 9, OIC

⁴³ Buffelli G., *Deroga al calcolo degli ammortamenti, le ricadute sugli aspetti reputazionali*, Norme e Tributi, 11/2020 n. 11 pag. 110 - 119

costi di impianto e di ampliamento e ai costi di sviluppo. A parere d'altri, invece, è dubbia la ricomprensione di tali oneri pluriennali nell'ambito oggettivo di applicazione della norma derogatoria in quanto la loro inclusione non pare suffragata dal comma *7-quinquies* dell'art. 60 del DL 104/2020, che, nel dettare la disciplina fiscale, fa riferimento esclusivamente agli:

- Art. 102 - ammortamento dei beni materiali
- Art. 102-bis - ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, e
- Art. 103 del TUIR - ammortamento dei beni immateriali

Non viene fatta menzione dell'art. 108 del TUIR relativo all'ammortamento delle spese pluriennali⁴⁴. Un'altra tipologia di immobilizzazioni per cui la disciplina è stata inizialmente poco chiara è rappresentata dalle immobilizzazioni acquistate in corso dell'esercizio 2020. Ancorché la norma non richiama esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2020, tuttavia, l'OIC ha ritenuto che, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni. Potendo, il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, seguire il disposto del par. 61 dell'OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali.

2.2.3 Modalità di applicazione

Attraverso la sospensione è pertanto consentita la possibilità di non effettuare in tutto o in parte, l'imputazione contabile degli ammortamenti relativi all'esercizio 2020 delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, potendo mantenere il valore d'iscrizione delle predette immobilizzazioni come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Come recitato dal co. *7-bis*, *la quota di ammortamento non effettuata è*

⁴⁴ Latorraca S., *La sospensione dell'ammortamento si applica anche all'avviamento*, Eutekne.info, 12/02/2021

imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. I commi successivi dell'art. 60 aggiungono che i soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, e che nella Nota Integrativa, si deve dare conto delle ragioni della deroga, dell'iscrizione della riserva e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Per quanto detto, pare che l'adesione al disposto normativo relativo alla sospensione degli ammortamenti si sostanzia nei seguenti adempimenti:

- Sospensione della quota annua di ammortamento
- Rideterminazione del piano di ammortamento
- Costituzione di una riserva indisponibile
- Informazioni in nota integrativa

In merito alla quota annua di ammortamento, questa può non essere imputata nel Conto Economico ed il mancato stanziamento delle quote nel bilancio del 2020 può essere parziale oppure totale. Il *driver* principale a cui rapportare l'abbattimento della percentuale di ammortamento, e di conseguenza il valore della quota, è stato individuato nella variabile temporale, intesa come il periodo di non utilizzo del bene oggetto di sospensione. La FNC e il CNDCEC, nel documento di ricerca pubblicato, hanno sostenuto che il calcolo da effettuarsi potrebbe essere il seguente:

$$\text{Quota di ammortamento annuale} = \frac{\text{Quota amm.to}}{365} * n. \text{ giorni di apertura}$$

Il risultato ottenuto mediante l'applicazione della formula sopra rappresentata esprimerebbe l'importo da inserire nel Conto Economico quale ammortamento di competenza dell'esercizio interessato dalla deroga, in luogo della quota prevista dall'originario piano di ammortamento. In questo caso si è ipotizzato che le ragioni sottese all'applicazione della deroga possano essere ricondotte al minor utilizzo dei cespiti dovuto alla chiusura delle attività economiche imposta dalle Autorità

governative⁴⁵. La scelta di sospendere la quota di ammortamento, per intero o in misura ridotta, ha come principale conseguenza quella di dover ridefinire il piano di ammortamento originario. In pratica, la rideterminazione del piano di ammortamento può configurarsi come:

1. slittamento di un anno del piano in essere al momento della pandemia, lasciando quindi invariata il valore della quota;
2. incremento del valore della quota determinata negli anni successivi a quello in deroga, lasciando invariato il periodo originario di ammortamento.

In realtà, la norma così come dettata non trattava il caso in cui al minor ammortamento del bene non fosse associata un'estensione della sua vita utile residua, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici. A tal proposito, la circ. Assonime n. 2/2021 ha osservato che il prolungamento di un anno del periodo di ammortamento non può essere considerato un effetto di natura automatica derivante dall'utilizzo della deroga. È stato, infatti, sottolineato come non appare possibile un prolungamento del piano di ammortamento quando il bene viene dismesso oppure quando la vita utile è necessariamente legata alla durata della produzione nel cui ambito il bene è utilizzato ovvero al contratto di utilizzo e il bene è destinato a fuoriuscire dal patrimonio aziendale al momento di scadenza contrattuale. Da qui nasce la seconda opzione di rideterminazione del piano di ammortamento: secondo il documento interpretativo OIC 9, la vita utile residua può rimanere inalterata, incrementando nell'importo la quota di ammortamento dell'esercizio successivo. In particolare, la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare. In linea con le indicazioni dell'OIC, si presume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata⁴⁶. Adottando la prima metodologia, lo scenario che si avrebbe, a titolo esemplificativo, sarebbe il seguente:

⁴⁵ Marcello R., Bauco C., Lucido N., Pozzoli M., *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto "agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto "liquidità"*, Documento di ricerca FNC e CNCDEC

⁴⁶ Pozzoli M., Lucido N., *Sospensione degli ammortamenti, scelte ponderate per evitare cortocircuiti contabili*, Norme e Tributi Mese, Sole 24 ore, n.6 pp. 115- 120

Ipotesi 1 – sospensione ammortamento totale (100%) con rideterminazione del piano di ammortamento

Tabella 2.1: Piano di ammortamento originario

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	2.000	12.000	8.000
2021	2.000	14.000	6.000
2022	2.000	16.000	4.000
2023	2.000	18.000	2.000
2024	2.000	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Tabella 2.2: Piano di ammortamento con deroga

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	-	10.000	10.000
2021	2.000	12.000	8.000
2022	2.000	14.000	6.000
2023	2.000	16.000	4.000
2024	2.000	18.000	2.000
2025	2.000	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Dalla tabella sopra riportata, si evince che nell'anno di adozione della deroga (2020) l'imputazione della quota di ammortamento a Conto Economico è pari a zero mentre in bilancio continuano a riportarsi i valori iscritti nell'ultimo bilancio regolarmente approvato. Essendo, evidentemente, possibile allungare di un anno la vita utile residua, la successiva quota di ammortamento sarà sempre data dal rapporto tra il valore netto contabile (10.000) e la vita residua aggiornata (5 anni) mantenendo immutata nell'importo la quota di ammortamento.

Ipotesi 1.1 – *sospensione ammortamento parziale (40%) con rideterminazione del piano di ammortamento*

Tabella 2.3: Piano di ammortamento originario

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	2.000	12.000	8.000
2021	2.000	14.000	6.000
2022	2.000	16.000	4.000
2023	2.000	18.000	2.000
2024	2.000	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Tabella 2.4: Piano di ammortamento con deroga

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	1.200	11.200	8.800
2021	1.760	12.960	7.040
2022	1.760	14.720	5.280
2023	1.760	16.480	3.520
2024	1.760	18.240	1.760
2025	1.760	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Avvalendosi della norma derogatoria, in questo secondo esempio la società ha optato per una sospensione parziale dell'ammortamento pari al 40%, e quindi procedendo all'imputazione del solo 60% della quota di ammortamento annua. Anche in questo caso è stato ipotizzato un possibile allungamento del piano, procedendo così alla rideterminazione delle quote di ammortamento successive date ugualmente dal rapporto tra il valore netto contabile (8.800) e la vita residua aggiornata (5 anni).

Al contrario, nel caso in cui non fosse possibile allungare il piano di ammortamento, lo scenario che si andrebbe a creare, a titolo esemplificativo, sarebbe il seguente:

Ipotesi 2 – *sospensione ammortamento totale (100%) con rideterminazione della quota di ammortamento*

Tabella 2.5: Piano di ammortamento originario

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	2.000	12.000	8.000
2021	2.000	14.000	6.000
2022	2.000	16.000	4.000
2023	2.000	18.000	2.000
2024	2.000	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Tabella 2.6: Piano di ammortamento con deroga

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	-	10.000	10.000
2021	2.500	12.500	7.500
2022	2.500	15.000	5.000
2023	2.500	17.500	2.500
2024	2.500	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: elaborazione propria

Questo è il caso in cui non sia possibile intervenire sull'allungamento del piano. Si procede pertanto con l'incremento del valore della quota determinata negli anni successivi a quello in deroga, lasciando invariato il periodo originario di ammortamento. L'ammortamento terminerà sempre nel 2024 ma la quota annua di ammortamento imputata post sospensione risulterà maggiorata perché comprensiva della quota non imputata nell'anno della deroga.

Ipotesi 2.2 – *sospensione ammortamento parziale (40%) con rideterminazione della quota di ammortamento*

Tabella 2.7: Piano di ammortamento originario

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	2.000	12.000	8.000
2021	2.000	14.000	6.000
2022	2.000	16.000	4.000
2023	2.000	18.000	2.000
2024	2.000	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

Tabella 2.8: Piano di ammortamento con deroga

Esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile
2015	2.000	2.000	18.000
2016	2.000	4.000	16.000
2017	2.000	6.000	14.000
2018	2.000	8.000	12.000
2019	2.000	10.000	10.000
2020	1.200	11.200	8.800
2021	2.200	13.400	6.600
2022	2.200	15.600	4.400
2023	2.200	17.800	2.200
2024	2.200	20.000	-
Totale	20.000		

Fonte: Elaborazione propria

In quest'ultimo esempio si è optato per una sospensione parziale dell'ammortamento (40%) con redistribuzione della mancata quota negli anni successivi.

Dunque, a seconda che si opti per una sospensione totale o parziale, con vita utile estesa oppure no, l'ammontare della quota di ammortamento potrà essere minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione. In ogni caso, ciò che rileva è sempre e comunque la sistematicità, che costituisce caratteristica essenziale dell'ammortamento secondo quanto previsto dall'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. e dai documenti OIC 16 e 24.⁴⁷

2.2.4 La riserva indisponibile

La norma prevede, peraltro, l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Si ritiene che per

⁴⁷ Collana Quaderni Eutekne, *Le novità del bilancio 2020*, Marzo 2021, Eutekne, pp. 83

quota di ammortamento non effettuata si debba intendere quegli ammortamenti che sarebbero stati stanziati in bilancio senza apportare modifiche al vigente piano di ammortamento ovvero applicando lo stesso piano di ammortamento che sarà utilizzato negli esercizi futuri. La costituzione di suddetta riserva indisponibile deve avvenire accantonando, per quanto occorrente, l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale gli ammortamenti non sono stati stanziati. Tale destinazione, vincolata per legge, impedisce ai soci di destinare diversamente tale parte di utile. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi⁴⁸. Per quanto dettato dalla norma, sembrerebbe rilevante la graduazione e l'ordine gerarchico con cui procedere alla costituzione della riserva, ovvero all'osservazione delle tre modalità di imputazione. Per ciò che concerne l'uso delle riserve, occorre partire dall'impiego delle riserve facoltative, solitamente disponibili (es. riserva statutaria), per poi passare, se necessario, a quelle la cui disponibilità, per disposizioni legislative è maggiormente vincolata (es. riserva da rivalutazione monetaria), e concludere, solo in caso di incapienza delle altre, con l'utilizzo della riserva legale. Pertanto, in sede di costituzione della riserva indisponibile, potrebbero crearsi le seguenti situazioni riportate in tabella:

Tabella 2.9: utilizzo dell'utile prodotto nell'anno 2020 (anno della deroga)

	Totale capienza
Ammortamento sospeso anno 2020	20.000
Utile/perdita di esercizio anno 2020	22.000
Destinazione dell'utile di esercizio anno 2020	20.000
Residuo non coperto da utile 2020	-

Fonte: Elaborazione propria

⁴⁸ Art. 60, co. 7-ter, del Decreto agosto

In questo primo caso si evidenzia come l'utile di esercizio maturato nell'anno della deroga, garantisce la totale copertura della riserva indisponibile in relazione agli ammortamenti sospesi. Al momento dell'imputazione della riserva si procederà con la seguente scrittura contabile:

Utile di esercizio	a	Diversi		22.000
		Riserva di utili disponibile	2.000	
		Riserva di utili l. 126/2020	20.000	

Si potrebbe però verificare che nell'anno 2020 ci sia parziale o mancata capienza di utile d'esercizio.

Tabella 2.10: parziale/ mancata copertura dell'utile prodotto nell'anno 2020

	Parziale capienza	Nessuna capienza
Ammortamento sospeso anno 2020	20.000	20.000
Utile/perdita di esercizio anno 2020	18.000	- 5.000
Destinazione dell'utile di esercizio anno 2020	18.000	-
Residuo non coperto da utile 2020	2.000	20.000

Elaborazione propria

In questo caso, come indicato dalla norma, si procederà con l'utilizzo di altre riserve di utili ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili.

1. utilizzo di riserve disponibili di anni precedenti al 2020

In caso di capienza parziale dell'utile d'esercizio, verranno utilizzate, per la differenza, le riserve (di utile o patrimoniali) degli anni precedenti.

Diversi	a	Riserva di utili l. 126/2020	20.000
Utile di esercizio			18.000
Riserva di utili disponibile anni precedenti			2.000

Se vi fosse totale incapienza dell'utile di esercizio (perdita d'esercizio), si procederebbe ugualmente all'imputazione totale della riserva indisponibile attraverso il completo utilizzo delle altre riserve disponibili.

Riserva di utili disponibile anni precedenti	a	Riserva di utili l. 126/2020	20.000
--	---	------------------------------	--------

2. utilizzo di utili relativi ad anni successivi

Ulteriori carenze potranno essere colmate mediante l'accantonamento degli utili di esercizi successivi. A partire dall'anno successivo, la situazione che si andrebbe a creare sarebbe la seguente:

Anno 2021

Utile d'esercizio 2021 o anni successivi	a	Riserva di utili l. 126/2020	20.000
--	---	------------------------------	--------

Relativamente al profilo temporale, il CNDCEC evidenzia che la determinazione degli ammortamenti sospesi avviene al momento della formazione del bilancio, mentre le riserve indisponibili si generano in sede di approvazione del bilancio e, quindi, di destinazione degli utili. Per quanto attiene alla classificazione in bilancio, la riserva deve essere iscritta separatamente nella voce "A.VI - Altre riserve" del patrimonio netto⁴⁹.

⁴⁹ Pozzoli M., Lucido N., *Sospensione degli ammortamenti, scelte ponderate per evitare cortocircuiti contabili*, Norme e Tributi, Il sole 24 ore, pp. 27

L'apposizione del vincolo di indisponibilità non richiede necessariamente una girocontazione contabile delle riserve disponibili, essendo sufficiente la rilevazione di tale vincolo, anche solo in Nota Integrativa. Un esempio di annotazione potrebbe essere «versamento soci in conto capitale indisponibile ex art. 60, c. 7-ter, D.L. 104/2020»⁵⁰. Sul concetto di riserva indisponibile, è bene precisare che la medesima, non è liberamente utilizzabile e distribuibile. Sul punto si riscontrano pareri contrastanti. Secondo una parte di dottrina, tra cui Roscini Vitali, Gaiani et al., la riserva costituita a fronte della deroga deve considerarsi inutilizzabile per qualsiasi motivo, anche per la copertura delle perdite d'esercizio⁵¹. D'altra parte, invece, la Circ. Assonime, il documento di ricerca FNC e CNDCEC et al., specificano che tale riserva per sua natura, non può essere distribuita ai soci, né imputata a capitale ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite prima che venga intaccato il capitale sociale. Al contrario, in letteratura, si ritrova ampia condivisione circa le modalità di liberazione della riserva⁵². A seconda dei casi, la stessa può avvenire:

- al termine del periodo di ammortamento, qualora il piano sia stato prolungato di un anno
- gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di ammortamento risulti invariato e la quota di ammortamento redistribuita lungo la residua vita utile
- in occasione della vendita dell'immobilizzazione

2.2.5 Le informazioni in Nota integrativa

Un altro adempimento civilistico richiesto per le società che utilizzano la possibilità di non stanziare gli ammortamenti nel bilancio 2020 riguarda alcune particolari indicazioni da riportare nella nota integrativa. Difatti, il disposto normativo contenuto nel decreto agosto, unitamente all'OIC 9, prevedono che in Nota Integrativa si dia conto di talune informazioni:

⁵⁰ Vasapolli A., *stop agli ammortamenti: come gestire la riserva*, Norme e Tributi, 16/11/20

⁵¹ Cfr Roscini Vitali F., *Regole e deroghe bilanci 2020*, Il Sole 24 Ore p. 16

Gaiani L., *La possibile sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*, il fisco, 42, 2020

⁵² Circolare Assonime n.2/2021

- a. su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- b. le ragioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga
- c. l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali
- d. dell'iscrizione e dell'ammontare della riserva indisponibile ex l. 126/2020, indicandone la relativa influenza

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa. In merito alle ragioni che hanno indotto all'applicazione della deroga, il documento interpretativo OIC 9, ha sottolineato che una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale o totale degli stabilimenti, per non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia o semplicemente per limitare l'impatto negativo riscontratosi nell'anno 2020. L'utilizzo della deroga dovrebbe essere preferibilmente richiamato nella parte introduttiva della nota integrativa o nella descrizione dei criteri valutativi adottati come indicato dall'art. 2427 n.1 del c.c. Per le imprese che, ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa, così come indicato al comma 2, n. 2), alla luce dei chiarimenti dell'OIC, è stata prevista l'opportunità di riportare in calce al bilancio, l'informativa in merito all'adozione della deroga sulla sospensione degli ammortamenti, unitamente alle informazioni previste all'articolo 2427, comma 1, voci n. 6 e n. 16, del Codice civile. Infine, nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato, oltre a quanto già elencato, si dovrà dare conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma.

2.3 I riflessi fiscali

Definito il profilo di natura civilistica, il successivo comma *7-quinquies* dell'articolo 60 del Decreto, prende in considerazione le conseguenze di natura fiscale derivanti dall'applicazione della deroga. Esso dispone che:

“Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli

articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico”

In base al disposto normativo, pertanto, la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali è comunque ammessa alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR, a prescindere dalla imputazione al conto economico. Analogamente, allo scopo della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, come determinata sulla scorta degli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. n. 446 del 1997, viene comunque consentita la deduzione della quota di ammortamento non imputata nel bilancio di esercizio. Rispetto alle regole generali operano due deroghe. La prima riguarda il principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, che estende la validità ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili; la seconda è relativa al principio di previa imputazione al Conto Economico delle spese e degli altri componenti negativi ai fini della deduzione ex art. 109 TUIR, comma 4. Inoltre, in merito alla deduzione extracontabile il testo normativo si è inizialmente prestato ad una duplice chiave di lettura che ha generato diverse interpretazioni. In sintesi, ci si è chiesti se la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti non imputati a conto economico rappresentasse una mera facoltà oppure un obbligo. Secondo una prima interpretazione, la sospensione degli ammortamenti civilistici non obbliga la deducibilità delle quote sospese ai sensi degli artt. dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. In base a questa interpretazione, quindi, il trattamento civilistico e quello fiscale potrebbero in un certo senso essere equiparati. Pertanto, in caso di deroga in sospensione di ammortamento, si dovrebbe procedere al riallineamento tra la normativa civilistica e quella fiscale, prevedendo la deducibilità nel periodo del recupero a Conto Economico dell'ammortamento sospeso. La seconda tesi sembra, invece, trovare riscontro nel chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata, *Telefisco 2021*. L'Agenzia delle Entrate pare che propenda a

favore dell'obbligatorietà della deduzione extracontabile sostenendo che *“la deducibilità resta confermata”*, quasi a voler sottolineare l'obbligatorietà della medesima anche in ipotesi di deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2, del Codice civile⁵³. In quest'ultimo caso, si creerebbe un disallineamento tra normativa civilistica e fiscale, dando così vita al cosiddetto doppio binario relativo alla fiscalità differita passiva. L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) con la norma di comportamento 212 è entrata nel merito dell'obbligo o delle facoltà di dedurre, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2020, le quote di ammortamento eventualmente sospese da un punto di vista civile, per effetto di quanto disposto dai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60, del DL 104 del 2020. Dopo aver analizzato la letteralità della norma e le relative dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'Aidc ha ritenuto che la disposizione di cui al comma 7-quinquies consenta di, ma non obblighi a, dedurre, ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, le quote di ammortamento non imputate a bilancio in applicazione della deroga di cui al comma 7-bis. Anche a parere d'altri⁵⁴, il tenore letterale dell'Agenzia delle Entrate non sembrerebbe voler evocare un obbligo ma solamente confermare una possibilità così come enunciato nell'art. 60; in più anche l'OIC 9 nel fornire i suoi chiarimenti ha disposto che *l'applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell'OIC 25 – Imposte sul reddito*. Resta fermo che, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito in via definitiva se l'inserimento delle quote nel modello Redditi 2021 costituisce un obbligo ovvero una mera facoltà. Ciò detto, nel caso in cui si decidesse di optare per la deduzione extracontabile nell'anno 2020, si creerebbe una differenza temporanea tra valori contabili (maggiori) e valori fiscali (minori). La deduzione di ammortamenti fiscali, in assenza di imputazione contabile, comporterà l'iscrizione di una passività per imposte differite che tiene conto del fatto che gli ammortamenti contabilizzati negli anni successivi saranno indeducibili fiscalmente. La deduzione avviene apportando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP, in deroga al

⁵³ Pozzoli M., Lucido N., Sospensione degli ammortamenti, scelte ponderate per evitare cortocircuiti contabili, Norme e Tributi Mese, Sole 24 ore, n.6 pp. 128

⁵⁴ Cfr Danelli Enrico, Il quaderno del commercialista, Eutekne, 17/02/2021

<https://www.tutelafiscale.it/deduzione-facoltativa-per-gli-ammortamenti-sospesi/>

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14184-blocco-degli-ammortamenti-2020-il-punto-della-situazione.html#paragrafo4>

requisito di previa imputazione a conto economico dei costi ammessi in deduzione. Lo stanziamento di imposte differite passive rappresenta le imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione in futuro, al momento del suo transito a Conto Economico. Come definito dall'OIC 25 e sottolineato dal documento di FNC e CNDCEC, *le differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi sono differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia quelle imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e dunque la società iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.* Facendo seguito a quanto riportato, emerge che l'effetto positivo sul Conto Economico derivante dalla sospensione degli ammortamenti è da considerarsi ridotto dall'effetto negativo derivante dalla contabilizzazione delle imposte differite⁵⁵. In merito, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno evidenziato che il doppio binario creatosi a seguito della deroga all'art. 2426 c.c., comporta:

- dal punto di vista reddituale, un beneficio pari al netto tra l'ammortamento sospeso (- costi) e l'imposta differita (+ costi)
- dal punto di vista patrimoniale, la rettifica della riserva indisponibile con il valore del fondo imposte iscritto in bilancio tra le poste del passivo

Nonostante l'art. 60 co. 7-ter stabilisca testualmente che la riserva in questione debba essere di *ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata*, a tal proposito, anche Assonime concorda sul fatto che gli utili da destinare a riserva indisponibile per effetto dell'art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 non dovrebbero essere ragguagliati all'ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio ma

⁵⁵ Cfr Gaiani L., *Bilancio al 31/12/2020: la sospensione degli ammortamenti al vaglio di Assonime*, il fisco n. 11 del 2021 p. 1/1017
Latorraca S., *Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*, Schema n. 1112.04 n.5, Eutekne, pp. 920-922

all'importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive corrispondenti. Seguendo questa teoria, quindi, l'importo della riserva dovrebbe essere un importo netto, ottenuto tenendo conto di quanto già imputato al fondo imposte differite iscritto in bilancio. La tabella 2.11 di seguito riportata espone un esempio del trattamento e funzionamento della disciplina fiscale derivante dall'applicazione della misura straordinaria.

Tabella 2.11: rilevazione della fiscalità differita

Valore del bene da ammortizzare	100.000
Coeff. di amm.to	10%
Quota di amm.to ordinaria	10.000
Coeff. di sospensione	100%
Quota amm.to sospeso	10.000
IRES	24%
IRAP	3,90%
Imposte differite⁵⁶	2.790

Fonte: Elaborazione propria

A questo punto emergerà la fiscalità differita:

Imposte differite ⁵⁷	a	Fondo imposte differite ⁵⁸	2.790
---------------------------------	---	---------------------------------------	-------

Con riferimento all'imputazione della riserva indisponibile, in base al procedimento adottato, le situazioni contabili che possono figurarsi sono le seguenti:

⁵⁶ Le imposte differite sono il risultato della moltiplicazione tra 10.000 (quota di ammortamento sospeso) ed il peso del carico fiscale che, per semplicità è stato calcolato come la somma tra 24% (IRES) ed il 3,90% (IRAP)

⁵⁷ La voce va riportata nel prospetto del Conto economico n. 20) "Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate"

⁵⁸ La voce va riportata nel prospetto dello Stato Patrimoniale B) "Fondi per rischi ed oneri", n.2) "per imposte, anche differite"

a. *Imputazione della riserva indisponibile in base al tenore letterale dell'art. 60 co. 7-ter DL. 104/2020*

Utile d'esercizio	a	Riserva di utili l. 126/2020	10.000
-------------------	---	------------------------------	--------

Seguendo alla lettera l'enunciato del disposto normativo, vengono destinati a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In questo caso, l'importo della riserva verrà iscritto al lordo delle relative imposte differite stanziato, e quindi senza tener conto dell'effetto negativo derivante dalla fiscalità differita.

b. *Imputazione della riserva indisponibile al netto della fiscalità differita*

Utile d'esercizio	a	Riserva di utili l. 126/2020	7.210 ⁵⁹
-------------------	---	------------------------------	---------------------

In questa seconda ipotesi sostenuta da Assonime, FNC, CNDCEC et al., la riserva indisponibile anziché essere iscritta per la quota totale dell'ammortamento sospeso, euro 10.000, viene rettificata del valore dell'imposta differita pari a euro 2.790.

Una volta stabilito il criterio da utilizzare per lo stanziamento della suddetta riserva, occorrerà procedere anche con il riallineamento contabile e fiscale attraverso l'utilizzo del fondo imposte differite:

Fondo imposte differite	a	Imposte differite	2.790
-------------------------	---	-------------------	-------

⁵⁹ Il calcolo della riserva è dato dalla sottrazione tra 10.000 (quota ammortamento sospesa) e 2.790 (imposte differite).

Le imposte differite andranno utilizzate nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile; il riassorbimento potrebbe, in alternativa, verificarsi in via anticipata nel caso di cessione del cespite.

La deroga alla sospensione degli ammortamenti appare una norma temporanea ideata in un periodo di forte criticità per il paese, da utilizzare con cautela al fine di non giungere, a risultati che possano sovrastimare o sottostimare lo stato di salute aziendale. Sono stati finora evidenziati diversi vantaggi e svantaggi ma restano ancora aperte invece alcune questioni. Per comprendere appieno la portata e gli effetti dell'applicazione, totale o parziale, della deroga, nel successivo capitolo si è proceduto analizzando le modalità utilizzate e le conseguenze generatesi nei bilanci 2020.

Capitolo III – Evidenze empiriche sull'applicazione della sospensione dell'ammortamento

3.1 Introduzione alla ricerca e analisi del contesto

A distanza di un anno dalla conversione in legge del Decreto 14 agosto 2020 n. 104 che, tra le altre disposizioni, prevedeva la possibilità di sospendere il processo di ammortamento per l'annualità in corso, risulta ora possibile iniziare ad apprezzare gli effetti dell'applicazione della misura straordinaria. La ricerca empirica svolta sui bilanci 2020 pubblicati da numerose società italiane ha come fine ultimo quello di osservare e comprendere, almeno limitatamente al campione preso in esame, i risvolti operativi e le conseguenze derivanti dall'adozione della sospensione delle quote di ammortamento per l'anno della deroga.

3.2 Il campione

Il campione selezionato per condurre la ricerca è composto da 500 società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali in linea con i requisiti soggettivi previsti dal *Decreto Agosto*⁶⁰. Relativamente alla sospensione dell'ammortamento, le caratteristiche principali che accomunano le società esaminate sono:

- Applicazione della sospensione in misura pari al 100%
- Estensione della misura a tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali presenti in bilancio

Nell'estrazione del campione non sono stati posti limiti dimensionali, di fatturato o settoriali. La tabella 3.1 mostra l'elenco delle società oggetto dell'analisi.

⁶⁰ Per i requisiti soggettivi si rimanda al capitolo II par. 2.2.1 “*I soggetti interessati*”.

Tabella 3.1: Elenco delle società ricomprese nel campione

N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale
1	IPLOM S.P.A.	51	TECNO TESSILE ADLER S.R.L.	101	ACQUAZZURRA S.P.A.	151	RECUPERI DIEMME S.R.L.	201	FB SVILUPPO FRANCHISING SRL
2	IMPRESA PERCASSI S.P.A.	52	C.M.D. S.P.A.	102	AZ TRASPORTI S.R.L.	152	GL.T.BI. FILATI - S.R.L.	202	LE NAPPAGE ITALIA S.R.L.
3	E-WORK S.P.A.	53	VILLA BETANIA GIOMI S.P.A.	103	AURORA S.R.L.	153	LA PONTE MARMÌ S.R.L.	203	ANNA ROSSI S.R.L.
4	APRILE S.P.A.	54	WERENT S.R.L.	104	BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L.	154	MARCOLINI MARMÌ SPA	204	C.F.G. RETTIFICHE S.R.L.
5	C.A.I. S.P.A.	55	FONDERIA CASATI S.P.A.	105	FGV SERVICE VENETO SRL	155	O.ME.CO. - SOCIETA' PER AZIONI	205	MOTO EUROPA S.R.L.
6	FILIVIVI SRL	56	PUNTOWEB - S.R.L.	106	POLLINI RETAIL SOCIETA' PER AZIONI	156	BELMONT SRL	206	PIDE S.R.L.
7	CALEARO ANTENNE S.P.A.	57	TERMOLAN S.R.L.	107	SAVI TRANSPORT - S.P.A.	157	FARMACIA DE TOMMASIS S.R.L.	207	WEBIDOO S.P.A.
8	VELIER S.P.A.	58	FOR REC SRL	108	MARRAFFA S.R.L.	158	MERCATO SRL	208	I GIRASOLI S.P.A.
9	BBB S.P.A.	59	FRIULEXPRESS S.R.L.	109	FRENER & REIFER S.R.L.	159	PTL S.R.L.	209	FIERA MILANO CONGRESSI S.P.A.
10	MOSCHINO S.P.A.	60	FACIT S.P.A.	110	FORGREEN S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	160	WELCOME TRAVEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI	210	ALBA MODA S.R.L.
11	SINECO - S.P.A.	61	FLUE CURED VERONA S.R.L.	111	CONDITALIA S.P.A.	161	ELFRAMO S.P.A.	211	GRUPPO PADOVANA S.R.L.
12	COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	62	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA S.P.A.	112	S A F S.R.L.	162	FISA MANUFACTURING S.R.L.	212	LAZZARI - S.P.A.
13	NETTUNO ALIMENTARI - S.P.A.	63	SIMOTOP GROUP S.P.A.	113	AUTOPRENESTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	163	G.T.A. MODA S.R.L.	213	G. FANIN - SOCIETA' COOPERATIVA
14	HOTELTURIST S.P.A.	64	GIOMI CARE S.R.L.	114	SPECCHIA SERVICES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	164	INNOVATEC POWER S.R.L.	214	AUTOVIP S.R.L.
15	SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A.	65	CORA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	115	METAL - CARPENTERIA S.R.L.	165	DEMA APULIA REGION S.R.L.	215	MATERMOLL S.R.L.
16	SQUISITA S.R.L.	66	ACI BLUETEAM SOCIETA' PER AZIONI	116	INTERCOMP S.P.A.	166	MONDO AUTO S.R.L.	216	MONTRONE - S.R.L.
17	IL GABBIANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	67	JOLANDA DE COLO' S.P.A.	117	CANTALUPPI TAVERNERIO S.P.A.	167	ANDREW & SAX ADVISOR S.P.A.	217	VALISI S.R.L.
18	PRIMA COMPONENTS GRICIGNANO DI AVERSA SRL	68	ONE POWER&GAS S.R.L.	118	SALVUCCI CARNI SRL	168	MILANO TELEPORT S.R.L.	218	V.I. TRE VERNICIATURA INDUSTRIALE S.R.L.
19	AMBROSINI FRESCHI S.R.L.	69	NESTI AUTO S.R.L.	119	DUEB PETROLI S.R.L.	169	ERREZETAUNO S.R.L. - IN SIGLA RZI S.R.L.	219	CITTA' DEI MILLE S.R.L.
20	BUSSINELLO S.R.L.	70	BERTO E.G. INDUSTRIA TESSILE S.R.L.	120	HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA' COOP. A.R.L.	170	INDEPENDENT HOSPITALITY MALPENSA S.R.L.	220	WEBER SHANDWICK S.R.L.
21	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	71	PITTI IMAGINE S.R.L.	121	FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	171	GIOSERVICE SRL	221	FIGLINE AGRITURISMO S.R.L.
22	AMBROSINI CARNI S.R.L.	72	NUSCO S.P.A. CON UNICO SOCIO	122	LA VENETA SERVIZI SPA	172	MEGABARRE EUROPE S.R.L.	222	PLAXTECH S.R.L.
23	SEMAT S.P.A.	73	CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	123	ACORN MONTASCALE S.R.L.	173	HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.R.L.	223	L.C.P. SRL
24	MAZZOCCO S.R.L.	74	G4 VIGILANZA S.P.A.	124	LUXURY OF LOVE - S.R.L.	174	PASTIFICIO LA SOVRANA DI PUGLIA - S.R.L.	224	NUOVA ALCOBI S.R.L.
25	CHIMAR S.P.A.	75	CALZATURIFICIO SAN GIORGIO S.R.L.	125	CFET S.P.A.	175	NAIZIL S.R.L.	225	LOGISTICS & PAINTING S.R.L.
26	VELMAR S.P.A.	76	BAGSPAGROUP S.R.L.	126	RENOGROUP - S.R.L.	176	CHIANTI TRAMBUSTI - S.R.L.	226	GLOBAL TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
27	ASTRA S.P.A.	77	GRAFICHE MERCURIO S.P.A.	127	PI.CAR. S.R.L.	177	CANTINA DI CANNETO PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI	227	PROGETTO SANTENA SRL
28	ALPIN S.R.L.	78	GESTIM SRL	128	AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	178	F.LLI PERIN S.R.L.	228	OSL TECHNOLOGY S.R.L.
29	GUALINI S.P.A.	79	CLEVER S.R.L.	129	ENERQOS ENERGY SOLUTIONS S.R.L.	179	PANIFICIO PANI' S.R.L.	229	GALVANONE ANGELO S.R.L.
30	CO.FER.M. S.P.A.	80	FRANCI S.R.L.	130	ELITE LIVORNO GESTIONI S.R.L.	180	FREE ENERGY SAVING SRL	230	VALLELUNGA S.P.A.
31	LUXE COAT S.R.L.	81	OMEOSALUSVET SRL	131	ASSO S.P.A.	181	FIERA MILANO MEDIA S.P.A.	231	MAGNABOSCO GUIDO S.R.L.
32	UNI GASKET S.R.L.	82	RK DISTRIBUZIONE S.R.L.	132	PITTEI VIOLINI SPA INDUSTRIALE & COMMERCIALE	182	PENELOPE S.R.L.	232	RILLO.GI. LOGISTICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
33	EASY MARKET S.P.A.	83	ZAMBONI TRAN SERVICE S.R.L.	133	SCORPION BAY S.P.A.	183	B.U.T.FER SRL	233	92-08 FARMACEUTICA S.R.L.
34	AEFFE RETAIL S.P.A.	84	LMV S.P.A.	134	ASKOLL EVA S.P.A.	184	IL GABBIANO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	234	ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO S.R.L.
35	P.A. PETROLI S.R.L.	85	TELECONSYS S.P.A.	135	CANNONE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.	185	T.T. SERVICE S.R.L.	235	ETHOS S.P.A.
36	GIOVANNI BOSCA S.P.A.	86	PNP S.P.A.	136	FARMACETICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	186	+39 STEEL INTERNATIONAL S.R.L.	236	RIVIERA SRL
37	UGOLINELLI S.R.L.	87	CASA MIDY S.R.L.	137	ETRURIA MANUFACTURING S.R.L.	187	NATURE SERVICE SRL	237	GIOEL S.P.A.
38	CONCERIA SUPERIOR S.P.A.	88	MEGA ALIMENTARE - S.R.L.	138	LE ROI SRL	188	LATTERIE OLIVIERI S.R.L.	238	FABBRICA ITALIANA POMPE S.P.A.
39	CASA DI CURA PRIVATA S.M. MADDALENA S.P.A.	89	ELTECH S.R.L.	139	MANFREDI ALDO & C. - AZIENDA VINICOLA	189	GIZETA DI ZAGANO GIUSEPPE S.R.L.	239	GLASTEO INTERNATIONAL SRL
40	ELMET S.R.L.	90	CANTINA COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI - SOC. AGR. COOP.	140	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	190	C.S.A. S.R.L.	240	AGRIEXPORT S.R.L.
41	M.A.D. S.R.L.	91	FERRAU S.R.L.	141	S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.R.L.	191	OLD ENGLAND S.R.L.	241	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ALLAFONTE
42	CASA DI CURA SANT'ANNA - POLICLINICO CITTA' DI POMEZIA S.P.A.	92	AUTOTRASPORTI BOMMARTINI S.R.L.	142	PASTIFICIO DAVENA S.R.L.	192	LO CASTRO COMMERCIALE S.R.L.	242	MCA EMMECIA S.P.A.
43	G.F. EUROPA S.P.A.	93	ATB RIVA CALZONI RINNOVABILI S.R.L.	143	CAPPELLO GROUP S.P.A.	193	MARKAL S.P.A.	243	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.
44	AGRICOLA GLORIA S.R.L.	94	AVIO COST S.P.A.	144	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.	194	TCO SUD ITALIA - S.R.L.	244	SANT'ANDREA TEXTILE MACHINES S.R.L.
45	NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L.	95	SAXA GUALDO S.P.A.	145	OCEM S.R.L.	195	HIDRA CERAMICA S.R.L. -	245	C.N.S. S.R.L.
46	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	96	WORLDWIDE HOTEL LINK S.R.L.	146	ABILE C.A.S.T.I.M. 2000 S.R.L.	196	TREGI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	246	TECHNOELECTRIC S.R.L.
47	AUTUORI GROUP LOGISTICS SRL	97	SOSTENYA GREEN S.R.L.	147	LA QUARTA S.R.L.	197	NADIR S.R.L.	247	VALBELLUNA SERVIZI S.R.L.
48	HNH HOSPITALITY S.P.A.	98	STORM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI S.I.M.S. S.R.L.	148	STS COMMUNICATION S.R.L.	198	PREALPI - SRL	248	C.M. S.R.L.
49	TECHNOLOGY BSA S.P.A.	99	IMIT CONTROL SYSTEM S.R.L.	149	CENTRO SETA S.P.A.	199	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	249	F.I.S. INGRANAGGI S.R.L.
50	CALONI TRASPORTI S.R.L.	100	IMIT CONTROL SYSTEM S.R.L.	150	F.LLI PINCOLINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	200	LA PADANA SRL	250	BALMAR 2000 S.R.L.

N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale	N.	Ragione Sociale
251	ERGOMEC S.R.L.	301	CROMOCHIM-SPA	351	NUOVI SPAZI DUE S.R.L.	401	PICCHIOTTI PASTA FRESCA S.R.L.	451	I TULIPANI S.R.L.
252	MONTUORI GROUP S.R.L.	302	ROGER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	352	LINGOTTO HOTELS S.R.L.	402	MY MAITO' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	452	OLIVE DI SICILIA SRL
253	GM GREEN METHANE S.R.L.	303	FIORINI EDILIZIA S.R.L.	353	TECNOFIBRE S.R.L. A SOCIO UNICO	403	IL MANNARINO S.R.L.	453	R.M.B. SISTEMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
254	ADAKITALIA S.R.L.	304	WAKALA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	354	T.C.E. TORINO CREA ENGINEERING S.R.L.	404	GONG TECHNOLOGY S.R.L.	454	ALBA ELETTRONIC S.R.L.
255	ARCHIMEDE SUPERSTORE S.R.L.	305	IP VERNICIATURE S.R.L.	355	ALMAS S.R.L.	405	LAFITTE ITALIA - NATURAL CORK S.R.L.	455	HCB COLLECTION S.R.L.
256	EL.IN. S.R.L.	306	EASY GROUP INTERACTIVE S.R.L.	356	ARTLINEA S.P.A.	406	EVOSOLUTION S.R.L.	456	MC DRILL TECHNOLOGY SRL
257	P AUTO SERVICE SRL	307	EL.M.A.M. S.R.L.	357	BLISTER SERVICE S.R.L.	407	CARTECH S.R.L.	457	SUPERMERCATO STAZIONE S.R.L.
258	INNOVATEC S.P.A.	308	ECV SHOPS S.R.L.	358	RESIDENZA CIMINA - S.R.L.	408	VISIVART S.R.L.	458	IMPRESA CALBIT S.R.L.
259	SARRO VINCENZO S.R.L.	309	INTERNATIONAL TUBING & MATERIALS GROUP S.R.L.	359	IL PANTANO - S.R.L.	409	FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 S.R.L.	459	TRI-MER GLOBAL TECHNOLOGIES SRL
260	AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.	310	AGRICOMMERCIO SPOLZINO S.R.L.	360	TFM SERVIZI SRL	410	UNIMEC S.R.L.	460	PAVIMENTAZIONE LIGURE - S.R.L.
261	GL GROUP S.R.L.	311	FINESTRA ITALIANA S.R.L.	361	SETI S.R.L.	411	MATTIOLI SICUR GROUP S.R.L. IN BREVE M.S.G. S.R.L.	461	LOGISTICA DEL FRESCO SOCIETA' A R.L.
262	TFS - TECNO FLUID SERVICE - S.R.L.	312	L.A. M.M. LAVORAZIONI MECCANICHE METALLI S.R.L.	362	GREENSHARP S.R.L.	412	VETRERIA DESERTO S.R.L.	462	BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.
263	BIOGAS BRUSO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	313	ROMA GESTIONI S.R.L.	363	C.E.E.I. S.R.L.	413	M.I.L.E. SRL	463	SKELDON S.C.
264	PRAGOTECNA - SOCIETA' PER AZIONI	314	NEWAVE ITALIA S.R.L.	364	C.D. EXPRESS LOGISTICA S.R.L.	414	VACCA AUTOTRASPORTI S.R.L.	464	AMBRA S.R.L.
265	OUZANZOUL S.R.L.S.	315	CATENA SERVICES - S.R.L.	365	PANE & COMPANY S.R.L.	415	CARIBU SRL	465	EREDI MICHELE FACCHINO S.R.L.
266	TRASFORMAZIONI TESSILI - S.R.L.	316	MARUSI S.R.L.	366	LAVORO & FUTURO SRL	416	MA-BER AUTO SRL	466	FEDERAL VIGILANZA S.R.L.
267	CHIARAGEL FOODSERVICE S.R.L.	317	SHIP SERVICE VENEZIA S.R.L.	367	TRUCK 12 SRL	417	MPR S.R.L.	467	MA.RLBA S.R.L.
268	CAF - CONFASAL S.R.L.	318	ITTICA SCHIAVONEA SRL	368	ZEMIL S.R.L.	418	OFMECO MONTAGGI S.R.L.	468	PAKIN S.R.L.
269	LAEMMEGROUP S.R.L.	319	RSA VITERBO S.R.L.	369	CASEIFICIO F.LLI CICATELLI S.R.L.	419	LA REGINA S.R.L.	469	CARGOCONSULT S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
270	Z. & C. LOGISTICA S.R.L.	320	BAKAR FRUTTA S.R.L. SEMPLIFICATA	370	AUTOVT' UNO S.R.L.	420	SOFFIERIA SESTESE S.R.L.	470	LA SABAUDIA NOSTRANA S.R.L.
271	RINDI S.P.A.	321	URBAN S.R.L.	371	HAPE INTERNATIONAL MILANO S.R.L.	421	AGEF CARBURANTI S.R.L.	471	OLONA 1894 S.S.D. ARL
272	LEGATORIA ETRUSCA - S.R.L.	322	B.METAL S.R.L.	372	VILLA FOOD SRL	422	MEDIFLOR S.R.L.	472	SAN ROCCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
273	SPE.DE.MAR. S.R.L.	323	TVM GROUP S.R.L.	373	LINEAMED SRL	423	BBOARD COM S.R.L.	473	PLASTIROMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
274	TERRE PONTINE S.R.L.	324	C.E.D. - CENTRO EDITORIALE DEHONIANO S.R.L.	374	PANANTI CASA D'ASTE S.R.L.	424	FLORICOLTURA FRATELLI BARBAZZA S.R.L.	474	GUDEMI S.R.L.
275	PAMAX IMPORT EXPORT S.R.L.	325	ARC REAL ESTATE S.P.A.	375	LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L.	425	ROCCO GIOCATTOLE DISTRIBUZIONE S.R.L.	475	ENJOY COMPANY S.R.L.
276	BEVANDE FUTURISTE S.R.L.	326	CENTRO ACQUISTI DOCCIO 3 S.R.L.	376	CASALTRINTA' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	426	DIVA S.R.L.	476	FRANCESCO E CHIARA - IMPRESA SOCIALE S.R.L.
277	NEPTUN S.R.L.	327	FRATELLI TORRISI S.R.L.	377	FA.FA. S.R.L.	427	LOGISTICA MIGLIORISI S.R.L.	477	AL.GI.GA. GANGUZZA S.R.L.
278	OPENLAB S.R.L.	328	VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	378	CAMOMILLA S.R.L.	428	TORREFAZIONE CAFFE' KRIFI S.P.A.	478	D & D ANTISETTICA S.R.L.
279	TOSCANA LEGNAMI S.R.L.	329	B.C.T. S.R.L.	379	B & B TRADE S.R.L.	429	REAXING SRL	479	RARI NANTES TORINO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
280	CENTRALE LAITIERE VALLEE D'AOSTE - S.R.L.	330	CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L.	380	TOY MARINE S.R.L.	430	PAPERPLAST INTERNATIONAL S.R.L.	480	ROBERTO GIOVANNINI - SOCIETA' A R.L.
281	COOP. TESIS A R.L.	331	ELITE FIRENZE GESTIONI S.R.L.	381	VIGILATE S.R.L.	431	EUROTEK S.R.L.	481	PAVIMART SRL
282	HOTELIGENCE S.R.L.	332	SILLA MACCHINE EDILI E STRADALI S.R.L.	382	GESTIONI TOURING TH SRL	432	FA.BO.SS. S.R.L.	482	TESSIL FORNITURE S.R.L.
283	LANIFICIO NUOVO RI-VERA S.P.A.	333	RITEX S.P.A.	383	TOP SERVICE S.R.L.	433	COSTRUZIONI MECCANICHE POLESANE C.M.P. S.R.L.	483	MZ BIOGAS S. A R.L.
284	ADITUS S.R.L.	334	RODELA TRASPORTI S.R.L.	384	CIB S.R.L.	434	PROTAL S.R.L.	484	LNT S.R.L.
285	TESSITURA PURICELLI - S.R.L.	335	MAXIMA S.R.L.	385	CLASSIC LEATHER ITALIA SOCIETA' A R.L.	435	CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.	485	LINEA BLU SOC. COOP A.R.L.
286	DAM SRL	336	AUTOTRASPORTI COSTA SRL	386	FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.	436	"ITC ROMA S.R.L."	486	SICROM S.R.L.
287	CONTROL SERVICES SRL	337	CITTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	387	FALLIMENTI S.R.L.	437	COLORZENITH S.R.L.	487	ROMA CAMPING - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
288	ELITE VENETO GESTIONI S.R.L.	338	EMMEEMME S.P.A.	388	F.NENCINI S.R.L.	438	FOCHI & TAGLIAVINI S.R.L.	488	UTENSILI A PROFILO T.S.E. - S.R.L.
289	SERVIGEST - S.R.L.	339	GLOBAL WORK S.R.L.	389	ENERGIFERA S.R.L.	439	SERCON SOCIETA' COOPERATIVA	489	FILOMATIC S.R.L.
290	AT ETRURIA CONTACT S.R.L.	340	CANNONE TEODORO S.R.L.	390	ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS S.R.L.	440	RECYWOOD S.R.L.	490	CARTOTECNICA PARTENOPE S.R.L.
291	S.E.L.M.I. S.R.L.	341	ALVAPACK S.R.L.	391	PHYSIOCLINIC S.R.L.	441	MAZZOLENI TRASPORTI S.R.L.	491	INTERNATIONAL HOUSE SRL
292	FABBRIO ENERGY S.R.L.	342	AMBROSINI HOLDING S.R.L.	392	CO.GI.MA - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	442	B.D.B. - S.R.L.	492	NETHEX DIGITAL MARKETING S.R.L.
293	CAR SPECIALIST S.R.L.	343	MITILMARE GOLFO GAETA SRL	393	IL LOGIC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	443	CORTELEZZI SRL	493	SOLIS GREEN LOG S.R.L.
294	GEARTEC S.R.L.	344	GAZZOTTI 18 SOCIETA' COOPERATIVA	394	GARBIN PREFABBRICATI S.R.L.	444	FASHION STYLE S.R.L.	494	VEROLANA TRANSERVICE SRL
295	PRINCIPE DI PIEMONTE S.P.A.	345	PM SERRAMENTI SRL	395	PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT SRL	445	COMPACT FORM SRL	495	F.I.MEC. S.R.L.
296	BAC FREEZING - S.R.L.	346	6SICURO S.P.A.	396	TATA FASHION STORES S.R.L.	446	VIDEOWALL S.R.L.	496	MGG SRL
297	IMCOS S.R.L.	347	BARBAGELATA ADRIATICA S.R.L.	397	ELETTROTECNICI S.R.L.	447	L.T. LOGISTICA E TRASPORTI SRL	497	MANGIMI ERCOLI S.R.L.
298	MARCA CREAM S.P.A.	348	CY CALZATURE SRL	398	BUSI GIOVANNI S.R.L.	448	GREEN 4 S.R.L.	498	PERESSINI CASA S.R.L.
299	WOLMANN S.P.A.	349	AT PHONE S.R.L.	399	ORANGEI PRECISION SRL	449	GRUPPO TOSCANO SPEDIZIONI S.R.L.	499	IRIDE S.R.L.
300	GRAFICHE TINTORETTO S.R.L.	350	FAMATEC S.R.L.	400	A.G.I. SRL	450	MAFER CABLAGGI S.R.L.	500	G.G.M. GROUP S.R.L.

Fonte: Elaborazione propria dei dati estratti da AIDA

3.3 Strumenti e metodi

Il principale strumento utilizzato per reperire il materiale utile ai fini dell'analisi è stato il database *AIDA*⁶¹. Attraverso la consultazione della banca dati è stato possibile fruire dei bilanci d'esercizio 2020 pubblicati dalle società. Al fine di ottenere dei risultati significativi circa l'ambito, le modalità e gli effetti dell'applicazione della sospensione dell'ammortamento, sono state individuate sei variabili in base alle quali sviluppare la ricerca:

1. Settore di appartenenza delle società adottanti la misura
2. Rilevanza fiscale dell'ammortamento
3. Stanziamento della fiscalità differita
4. Modalità di costituzione della riserva indisponibile
5. Ridefinizione del piano di ammortamento
6. Motivazione sottesa all'adesione della misura

3.4 I Risultati


La prima tematica oggetto di analisi è stata quindi il *settore di appartenenza* delle società facenti parte del campione con l'obiettivo di individuare i settori in cui l'adozione della sospensione ha avuto più incidenza. Mediante l'uso dei Codici Ateco 2007⁶² è stato possibile dividere le società in base all'attività svolta, e di conseguenza attribuire a ciascuna di esse un settore economico di appartenenza tra quelli indicati dall'Istat⁶³.

⁶¹ <https://www.bvdinfo.com/it-it/chi-siamo>

⁶² I Codici Ateco 2007 rappresentano una classificazione delle attività economiche stilata dall'Istat ai fini statistici.

⁶³ L'Istituto Nazionale di Statistica è un ente di ricerca pubblico dal 1926 rappresentando il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici.

Figura 3.1: Applicazione della sospensione dell'ammortamento nei settori economici italiani




Fonte: Elaborazione propria

Come si evince dalla figura sopra riportata, il settore manifatturiero, tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza di attivo immobilizzato, rappresenta il comparto produttivo maggiormente interessato dall'applicazione della misura straordinaria. Segue il commercio all'ingrosso e al dettaglio insieme al comparto automobilistico e motociclistico con il 24%. Al terzo posto per incidenza si collocano le attività inerenti al

trasporto e magazzinaggio (9%). Risulta, invece, che l'adozione della sospensione abbia trovato minor applicazione nei settori legati all'erogazione di servizi come quello inerente i servizi di informazione e comunicazione (3%), dell'istruzione (1%), delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (1%), eccetera.

La seconda tematica esaminata riguarda la *rilevanza fiscale* assunta dall'ammortamento a seguito dell'adozione della misura. Nel secondo capitolo si è fatto riferimento alle diverse interpretazioni subite dal comma 7-*quinquies* dell'art. 60 riguardante la deduzione extracontabile dell'ammortamento. Lo studio di questa seconda variabile ha lo scopo di verificare quante società hanno effettivamente beneficiato nell'esercizio 2020 della deduzione extracontabile prevista dalla norma, e quante invece, ritenendola una mera facoltà, hanno deciso di sospendere anche il piano di ammortamento fiscale, e quindi rimandare la deduzione fiscale della quota dell'ammortamento sospeso al relativo periodo di recupero a Conto Economico.

Figura 3.2: Rilevanza fiscale dell'ammortamento




Fonte: Elaborazione propria

L'istogramma riportato in figura 3.2 mostra che il 54% delle società ricomprese nel campione ha sospeso l'ammortamento civilisticamente e, in linea con il disposto normativo, ha contestualmente operato la relativa variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP. Una minoranza pari al 17% ha espressamente deciso di non beneficiare della deduzione fiscale nonostante la sospensione del piano di ammortamento civilistico. Per il restante 29% del paniere, non è stato possibile ricavare questa informazione perché risultata non disponibile in bilancio.

La terza domanda a cui si è voluto rispondere è strettamente correlata alla rilevanza fiscale assunta dall'ammortamento. È pacifico che la deduzione fiscale degli ammortamenti in assenza della relativa imputazione contabile generi un doppio binario che implica l'emersione di una differenza temporanea imponibile negli anni successivi a fronte della quale è previsto lo stanziamento di imposte differite. Si è quindi inizialmente indagato sul tasso di stanziamento della fiscalità differita a seguito della sospensione dell'ammortamento, come evidenziato dalla figura 3.3.

Figura 3.3: Stanziamento imposte differite



Fonte: Elaborazione propria

A seguito delle risultanze ottenute, si è ritenuto opportuno esaminare in che relazione fosse avvenuto lo stanziamento della fiscalità differita con la relativa deduzione fiscale della quota di ammortamento sospeso. Nella figura 3.4, si è posta quindi l'attenzione sulla correlazione tra la deduzione fiscale dell'ammortamento e l'emersione in bilancio della fiscalità differita.

Figura 3.4: Correlazione tra rilevanza fiscale dell'ammortamento e stanziamento delle imposte differite

		STANZIAMENTO IMPOSTE DIFFERITE		
		SI	NO	N/D
RILEVANZA FISCALE	SI	51,0%	2,8%	0,4%
	NO	0,0%	16,9%	0,0%
	N/D	0,2%	23,1%	5,6%

Fonte: Elaborazione propria

In linea con i risultati generali ottenuti nella figura 3.3., nella successiva figura 3.4 si può notare che coerentemente con quanto disposto dalla norma, il 51% delle società che ha goduto della deduzione extracontabile ha provveduto allo stanziamento della fiscalità differita. Allo stesso modo, il 16,9% delle società che ha dichiarato di non aver usufruito nell'anno 2020 della deduzione fiscale, non ha stanziato imposte differite. Sulla base del campione studiato e al netto dei casi in cui non è stato possibile desumere le informazioni ricercate (ovvero, complessivamente nel 6,2% dei casi), si può verosimilmente affermare che lo stanziamento della fiscalità differita è avvenuto o non avvenuto nel rispetto delle disposizioni. Solo il 2,8% delle società che hanno sospeso l'ammortamento civilisticamente, ha dichiarato di non aver provveduto al contestuale stanziamento di imposte differite nonostante nell'anno 2020 l'ammortamento abbia assunto rilevanza fiscale. In quest'ultimo caso, il mancato stanziamento della fiscalità differita sembrerebbe giustificato da particolari motivi come ingenti perdite di esercizio già rilevate in bilancio, peculiarità legate alla natura della società, ecc.

La quarta tematica soggetta ad approfondimento è stata la *modalità* con cui le società adottanti la misura hanno provveduto a stanziare la riserva indisponibile prevista dal co. 7-ter dell'art. 60. Anche su questo punto, nel precedente capitolo, si era discusso se fosse più corretto seguire letteralmente il testo normativo che prevede la costituzione della riserva per un ammontare *pari* alla quota di ammortamento non effettuata, o viceversa, conformarsi all'interpretazione di Assonime, FNC e CNDCEC, i quali ritengono che

l'ammontare della riserva dovrebbe essere un importo netto che tiene conto di quanto già imputato al fondo imposte differite.

Figura 3.5: Modalità di costituzione della riserva l. 126/2020




Fonte: Elaborazione propria

Dalla figura 3.5 appare chiaro come la maggioranza delle società esaminate abbia costituito la riserva allineandosi al tenore letterale del sopracitato co. 7-ter accantonando un ammontare pari alle quote di ammortamento sospese. Una minoranza, seppur significativa in termini di effetti in bilancio, nel destinare gli utili a riserva ha tenuto conto di quanto già stanziato a imposte differite.

La ridefinizione del piano di ammortamento rappresenta la quinta grandezza ricercata. La mancata imputazione della quota di ammortamento per l'anno 2020 ha come diretta conseguenza la necessità di dover ridefinire il piano di ammortamento. I risultati esposti in figura 3.6 hanno l'obiettivo di rivelare in che modo la sospensione dell'ammortamento ha inciso sui piani di ammortamenti stabiliti dalle società.

Figura 3.6: Ridefinizione del piano di ammortamento




Fonte: Elaborazione propria

Conformemente al disposto normativo, dall'analisi svolta la pratica più diffusa risulta essere il naturale allungamento del piano di ammortamento, e quindi della vita utile del bene. Lo 0,6% delle società ha optato per la rideterminazione e contestuale redistribuzione della quota mantenendo inalterata la vita utile, come suggerito dal documento interpretativo OIC 9 per quei casi in cui appare impraticabile associare un'estensione di un anno alla vita utile residua (si fa riferimento a tutti quei casi in cui sono presenti vincoli contrattuali, tecnici o legislativi). L'1,4% del campione ha invece attuato entrambi i metodi di ridefinizione del piano di ammortamento (allungamento del piano e rideterminazione della quota), ricordando che il paniere analizzato è composto da società che hanno esteso la sospensione all'intera macroclasse delle immobilizzazioni. Per il restante 4,2% delle società non è stato possibile reperire informazioni in tal senso in quanto non fornite in Nota Integrativa o in calce allo Stato Patrimoniale.

La sesta ed ultima variabile indagata è la *ragione* che ha indotto le società incluse nel paniere ad *avvalersi della deroga*. Difatti, il disposto normativo ricomprende tra i punti fondamentali da inserire in Nota Integrativa proprio la motivazione sottesa all'applicazione della sospensione.

Figura 3.7: Motivazione sottesa alla sospensione



Fonte: Elaborazione propria

Dallo studio compiuto è emerso che le ragioni più frequenti che hanno spinto le società ad avvalersi della deroga sono principalmente quattro, e sono individuabili nelle motivazioni esibite dalla figura 3.7. Il 33% delle società ha dichiarato che la sospensione dell'ammortamento è stata una misura di sostegno adottata al fine di ridurre la perdita di esercizio già riportata in bilancio. Il 28% ha utilizzato la deroga per mitigare gli effetti negativi derivanti dal Covid-19. In quest'ultimo caso il risultato d'esercizio delle società sarebbe stato comunque positivo anche senza il ricorso alla sospensione ma in misura minore. Una notevole fetta del campione, invece, ha utilizzato lo strumento di sospensione per non incorrere in una perdita operativa (19%). In tal modo è stato possibile per le società chiudere i bilanci in pareggio o addirittura evidenziando risultati positivi che altrimenti non avrebbero ottenuto. Infine, il 16% ha ricondotto la mancata imputazione dell'ammortamento ad un ridotto utilizzo delle immobilizzazioni. Nel restante 4% dei casi non è stata fornita alcuna informativa in Nota Integrativa in merito al perché dell'adozione della misura.

CONCLUSIONI

È ormai noto come l'anno 2020 sia stato condizionato da un contesto economico tra i più difficili dell'epoca moderna. L'eccezionale situazione attraversata dal paese ha richiesto l'approvazione da parte delle Autorità governative di misure altrettanto eccezionali, non solo per ciò che concerne l'entità delle risorse impiegate, ma anche in relazione alla loro natura derogatoria rispetto a prassi consolidate. I provvedimenti attuati a supporto dei bilanci 2020 sono stati caratterizzati da una forte discontinuità rispetto alle norme civilistiche ordinarie, sia per quanto riguarda la valutazione di alcune voci di bilancio sia per quanto concerne alcune semplificazioni temporanee dei principi fondamentali di redazione del bilancio stesso. Basti pensare al carattere fortemente derogatorio della misura analizzata nel presente elaborato. La sospensione dell'ammortamento deroga espressamente:

- ai principi sanciti dall'art. 2426 c.c. in materia di ammortamento sistematico delle immobilizzazioni sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione
- al divieto di momentanea sospensione del piano di ammortamento previsto dall'OIC 16
- Al principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, che estende la validità ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili
- al principio di previa imputazione al Conto Economico delle spese e degli altri componenti negativi ai fini della deduzione ex art. 109 TUIR, comma 4.

Benché l'intento del legislatore sia stato quello di fornire un significativo sostegno alle imprese in modo da limitare il peggioramento dei rating economico finanziari, l'incidenza delle perdite sui patrimoni netti aziendali e favorire la mitigazione degli effetti negativi, trattandosi di una misura elaborata in un contesto emergenziale si sono comunque ravvisati alcuni dubbi interpretativi nella disposizione della norma. Dubbi però in parte risolti, come più volte specificato, da successivi chiarimenti e delucidazioni da parte dell'OIC, ed altre istituzioni come Assonime, la Fondazione Nazionale dei

Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Inoltre, la ricerca empirica effettuata ha contribuito a dimostrare come la sospensione dell'ammortamento sia stata positivamente accolta dalle società italiane ed utilizzata nei corrispondenti bilanci. La misura, infatti, ha trovato applicazione in quasi tutti i comparti economici, anche se in maniera non omogenea, ed ha fortemente sostenuto le imprese da un punto di vista fiscale avendo dimostrato come i beneficiari della deduzione extracontabile siano stati la maggioranza dei componenti del campione (54%).

Dall'analisi emerge in maniera inequivocabile che il mancato o ridotto conseguimento di perdite operative esposte in bilancio rappresenta uno dei risultati più significativi ottenuti mediante la sospensione dell'ammortamento. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da *SARS-COV-2*, tale misura, come previsto dal co. 7-bis dell'art. 60 del *Decreto Agosto*, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La crisi dovuta al *Covid-19* ha messo a dura prova la capacità delle aziende di far fronte a grandi ed inaspettati shock. Nell'impossibilità di prevedere con un soddisfacente grado di attendibilità le future tendenze macroeconomiche ed i relativi riflessi sui bilanci delle società, quella della ripresa non sarà una sfida facile da vincere per le aziende italiane.

BIBLIOGRAFIA

Art. 60 co.7 *bis* D.l. 104/2020 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126

Art. 60, co. 7-*ter* D.l. 104/2020 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126

Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, 2007, FAG, pp 131-133

Buffelli G., *Deroga al calcolo degli ammortamenti, le ricadute sugli aspetti reputazionali*, *Norme e Tributi*, 11/2020 n. 11 pag. 110 - 119

Cinquini L., Cerbioni F., Sostero U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill Education, 2019.

Cioccarelli A., Gavelli G., Giommoni F., *Obbligo non definito per la deduzione delle quote sospese*, *Il Sole 24 Ore*, 08/02/2021

Circolare Assonime n.2/2021

Collana Quaderni Eutekne, *Le novità del bilancio 2020*, marzo 2021, Eutekne, pp. 83

Coluccia D., *Le attività immateriali: disciplina contabile, disclosure e value relevance*, Giappichelli, 2016, pp. 21- 25

Dan G, Delladio C., Gaiani L., Iori M., Pozzoli M., *Guida pratica società contabilità e bilancio*, Frizzera, *Il Sole 24 ore*, 2021, pp. 200-211

Danelli Enrico, *Il quaderno del commercialista*, Eutekne, 17/02/2021

Dezzani F., Bianconi P., Busso D., *IAS/IFRS*, 2016, IPSOA, pp. 504 – 508

Documento IAS 16

Documento IAS 38

Documento interpretativo n. 25, OIC

Documento interpretativo n. 9, OIC

Documento OIC 24

Documento OIC 16

Fornaciari L., OIC, *Principi contabili OIC*, 2017, IPSOA, pp. 136-141

Gaiani L., Bilancio al 31/12/2020: *la sospensione degli ammortamenti al vaglio di Assonime*, il fisco n. 11 del 2021 p. 1/1017

Gaiani L., *La possibile sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*, il fisco, 42, 2020

Giussani A., *Introduzione ai principi contabili internazionali*, 2017, Giuffrè, pp. 57-60

Gornik-Tomaszewski S. e Choi C. Y., *The Conceptual Framework: Past, Present and Future*, 2018, Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and society, St. John's University, pp 47-48

IFRS Foundation, *Conceptual Framework for financial Reporting*, 2018, pp. A17- A 18

Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, 2019, Il Sole 24 ore, pp. 74-81

Iori M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, il Sole 24 Ore, 2013, pp. 1-11

Latorraca S., *La sospensione dell'ammortamento si applica anche all'avviamento*, Eutekne.info, 12/02/2021

Latorraca S., *Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*, Schema n. 1112.04 n.5, Eutekne, pp. 920-922

Marcello R., Bauco C., Lucido N., Pozzoli M., *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto "agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto "liquidità"*, Documento di ricerca FNC e CNDCEC

Marchi L., Marasca S., *Le risorse immateriali nell'economia delle aziende*, Il Mulino, 2010, p.6

Mates D., Hlaciuc E., Socoliuc M., *Evaluation and recognition of the intangible fixed assets in accordance with national and international financial reporting standard IAS/IFRS*, Vol. 9, no. 2(10), 2009, University of Suceava, pp. 157-158

Miele L., Sura A., Bontempo F., Fabi T., *Bilancio e reddito d'impresa 2020*, IPSOA, 2020, pp. 103-106

Palma A., *Il bilancio di esercizio. Aspetti Istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, 2008, Giuffrè, pp. 674 - 676

Pozzoli M., Lucido N., *Sospensione degli ammortamenti, scelte ponderate per evitare cortocircuiti contabili*, Norme e Tributi, Il sole 24 ore, pp. 115-128

Pwc, Nava P., Portalupi , *Principi contabili internazionali – Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali*, 2015, IPSOA, pp. 190-191

Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, 2017.

Roscini Vitali F., *Regole e deroghe bilanci 2020*, Il Sole 24 Ore p. 16

Russo V., *Esclusi dalla deduzione extracontabile dell'ammortamento i soggetti IAS/IFRS*, Eutekne, 19/10/2020

Sarcone S., *La formazione del bilancio annuale: disciplina civilistica e principi contabili nei loro tratti più significativi*, CEDAM, 2016, pp. 1-9

Savioli G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, 2017, pp 25-30

Tagliabue Spiller M., *Introduzione ai principi guida degli standards contabili internazionali (IFRS)*, 2015, EDUCATT, pp. 6-8

Teodori C., Azzali S., Pizzo M., *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, 2015, Giappichelli, pp. 211-213

Tettamanzi P., *Il bilancio in inglese*, 2019, IPSOA, pp. 5-7/ 29-31

Vasapolli A., *stop agli ammortamenti: come gestire la riserva*, Norme e Tributi, 16/11/20

SITOGRAFIA

<https://www.bvdinfo.com/it-it/chi-siamo>

<https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=577346>

https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

<https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html>

<https://www.vptl.it/2021/04/08/dopo-la-sospensione-ammortamento-da-rideterminare/>

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209#:~:text=L'Organizzazione%20mondiale%20della%20sanit%C3%A0%20dichiara%20il%20coronavirus%20pandemia,-%22Nelle%20ultime%20due&text=%22Descrivere%20la%20situazione%20come%20una,che%20i%20paesi%20dovrebbero%20fare.>

INDICE FIGURE

Figura 1.1: Rappresentazione della struttura del Codice civile

Figura 1.2: Le immobilizzazioni materiali nello schema di Stato Patrimoniale

Figura 1.3: Le immobilizzazioni immateriali nello schema di Stato Patrimoniale

Figura 3.1: Applicazione della sospensione dell'ammortamento nei settori economici italiani

Figura 3.2: Rilevanza fiscale dell'ammortamento

Figura 3.3: Stanziamento imposte differite

Figura 3.4: Correlazione tra rilevanza fiscale e stanziamento delle imposte differite

Figura 3.5: Modalità di costituzione della riserva l. 126/2020

Figura 3.6: Ridefinizione del piano di ammortamento

Figura 3.7: Motivazione sottesa alla sospensione

INDICE TABELLE

Tabella 1.1: Ambito ed obblighi di applicazione dei Principi Contabili Internazionali

Tabella 1.2: Contenuto minimo della situazione patrimoniale-finanziaria secondo gli IAS/IFRS

Tabella 1.3: Definizione di Attività/Passività correnti/non correnti

Tabella 2.1: Piano di ammortamento originario

Tabella 2.2: Piano di ammortamento con deroga

Tabella 2.3: Piano di ammortamento originario

Tabella 2.4: Piano di ammortamento con deroga

Tabella 2.5: Piano di ammortamento originario

Tabella 2.6: Piano di ammortamento con deroga

Tabella 2.7: Piano di ammortamento originario

Tabella 2.8: Piano di ammortamento con deroga

Tabella 2.9: utilizzo dell'utile prodotto nell'anno 2020 (anno della deroga)

Tabella 2.10: parziale/ mancata copertura dell'utile prodotto nell'anno 2020

Tabella 2.11: rilevazione della fiscalità differita

Tabella 3.1: Elenco delle società ricomprese nel campione

Ringraziamenti

Di vero cuore desidero ringraziare:

I miei genitori, la fiducia che avete riposto in me è stata la mia fonte inesauribile di energia

Mia sorella, il nostro legame è per me una costante in una vita di variabili

I miei fratelli, per aver colorato le mie giornate con la vostra allegria e pazzia

Zia Michelanna, il tuo coraggio, la tua immensa bontà e purezza sono un dono speciale ed io avrò cura di te

Cleto, con te ho sperimentato la bellezza della condivisione...spero che i prossimi capitoli li scriveremo insieme!

Filippo, per avermi supportato e sopportato in tutti questi anni

Rosaria, il tuo affetto mi ha dimostrato che anche da lontano si può essere così vicini

Paola, a te che sei stata fin dal primo momento compagna insostituibile dei giorni miei

Mariella, per il caffè delle 15:00, le serate sulla terrazza e il “scendi, ti vengo a prendere!”

Lucrezia, Aldo e Simona, senza di voi il mio percorso non sarebbe stato lo stesso

Alessandra, per “tu sei la donna dei miracoli” e per avermi insegnato a guardare oltre

Lo Studio Stacchi-Rotunno, per il calore con cui mi avete accolto nella vostra realtà, la disponibilità mostrata e la pazienza con cui avete risolto ogni mio dubbio

Il Professor Mechelli e il Professor Mastrapasqua, per avermi seguito nella redazione del presente elaborato

La Luiss e tutti i professori incontrati durante il mio percorso di studi, avete arricchito il mio bagaglio accademico, professionale e personale

Ad maiora!



DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO

CATTEDRA DI REVISIONE AZIENDALE, TECNICA E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

*“Sospensione dell'ammortamento nei bilanci 2020:
Profili teorici ed evidenze empiriche”*

ABSTRACT

RELATORE
CHIAR.MO PROF. ALESSANDRO MECHELLI

CORRELATORE
CHIAR.MO PROF. RICCARDO TISCINI

CANDIDATA
NUNZIA TAFURI
MAT. 725031

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

A seguito della diffusione della crisi sanitaria su scala globale, a fine gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva qualificato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale. Per tale motivo, lo scorso 11 marzo 2020 la stessa OMS ha provveduto a dichiarare lo stato di Pandemia per Covid-19. Da quel momento anche il contesto economico, nazionale ed internazionale, è stato fortemente condizionato dalla contingente emergenza sanitaria portando ad una crisi economica globale che perdura sino ad oggi. Ed è in questo scenario che le Autorità governative sono intervenute per limitare i danni e contenere gli effetti oltre che sanitari e sociali anche economici provocati dalla sospensione generalizzata delle attività e dalla chiusura delle aziende italiane. Con i Decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto sono stati adottati interventi di vasta portata su Sanità, Lavoro, Fisco, Famiglie e Imprese. Un'azione che è proseguita con i successivi provvedimenti, destinati alle categorie più colpite dalle restrizioni.

Il presente elaborato si concentra sul decreto n. 104 del 14 agosto 2020, convertito e modificato dalla legge n. 126 del 13.10.2020, intitolato "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. *Decreto Agosto*), il quale tra i vari strumenti di aiuto e supporto alle imprese ha previsto la possibilità di non effettuare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per l'esercizio 2020.

A tal fine, il primo capitolo ha lo scopo di introdurre i concetti fondamentali utili ad inquadrare il contesto generale di riferimento in cui la misura straordinaria va ad applicarsi. Sono approfondite le nozioni di immobilizzazioni, ammortamento e le relative discipline in ambito nazionale ed internazionale. Generalmente, l'acquisizione di un'immobilizzazione, materiale o immateriale, da parte di un'azienda determina l'esigenza di predisporre un piano di ammortamento. Tale piano rappresenta la "logica di partecipazione" del fattore produttivo alla formazione dei redditi futuri aziendali e, nella misura in cui ci siano nel tempo ricavi sufficienti, anche il "piano di recupero" del valore dell'immobilizzazione nel tempo mediante lo svolgimento dei circuiti della produzione. È pertanto possibile definire l'ammortamento come il procedimento attraverso il quale il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzabili per un numero limitato di anni (eccezion fatta per i terreni) viene ripartito e attribuito per competenza agli esercizi che possono beneficiare dell'impiego di dette immobilizzazioni.

A tal proposito, l'art. 2426 primo comma punto n. 2 del c.c. dispone che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere *sistematicamente* ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro *residua possibilità di utilizzazione*. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa. La sistematicità menzionata dal citato articolo s'intende garantita proprio dalla predisposizione di un "piano di ammortamento". È in questo senso che interviene la deroga del co. 7-bis e successivi dell'art. 60 D.l. 104/2020, il quale consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.08.2020, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Il secondo capitolo è infatti dedicato alla spiegazione ed illustrazione, da un punto di vista teorico, della misura di sostegno. Si prendono in considerazione i vari aspetti del decreto, come la rideterminazione del piano di ammortamento, la costituzione di una riserva indisponibile, le informazioni da fornire in Nota Integrativa ma soprattutto i riflessi fiscali. A tal proposito, il co. 7- *quinquies* dell'articolo 60 del Decreto dispone che la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali è comunque ammessa alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR, a prescindere dalla imputazione al Conto Economico. Analogamente, allo scopo della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, come determinata sulla scorta degli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. n. 446 del 1997, viene comunque consentita la deduzione della quota di ammortamento non imputata nel bilancio di esercizio. La deduzione di ammortamenti fiscali, in assenza di imputazione contabile, comporterà l'iscrizione di una passività per imposte differite che tiene conto del fatto che gli ammortamenti contabilizzati negli anni successivi saranno indeducibili fiscalmente. La deduzione avviene apportando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP, in deroga al requisito di previa imputazione a Conto Economico dei costi ammessi in deduzione. Lo stanziamento di imposte differite passive rappresenta le imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione in futuro, al momento del suo transito a Conto Economico.

Benché l'intento del legislatore sia stato quello di fornire un significativo sostegno alle imprese in modo da limitare il peggioramento dei rating economico finanziari, l'incidenza delle perdite sui patrimoni netti aziendali e favorire la mitigazione degli effetti negativi, trattandosi di una misura elaborata in un contesto emergenziale si sono comunque ravvisati alcuni dubbi interpretativi nella disposizione della norma. Ci si è inizialmente interrogati sulle modalità di applicazione della deduzione extracontabile e se la stessa rappresentasse un obbligo o una mera facoltà, su come dovesse avvenire l'emersione della fiscalità differita in bilancio e sull'ammontare da imputarsi a riserva indisponibile. Chiarimenti e delucidazioni in merito sono stati forniti da parte dell'OIC, ed altre istituzioni come Assonime, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il terzo ed ultimo capitolo, a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, intende indagare sulla portata e sull'incidenza della sospensione dell'ammortamento nei bilanci 2020 consentita dal co. 7-*bis* e successivi dell'art. 60 D.l. 104/2020. L'analisi sui bilanci e i dati contabili relativi a 500 società adottanti la misura ricercate e selezionate per il campione, a cui si dedica la parte finale dell'elaborato, mostra i risultati ottenuti al fine di poter apprezzare gli effetti e le conseguenze derivanti dall'attuazione della sospensione. Il campione selezionato per condurre la ricerca è composto quindi da 500 società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali, che applicano la sospensione in misura pari al 100% e la estendono alla totalità delle immobilizzazioni presenti in bilancio.

Al fine di ottenere dei risultati significativi circa l'ambito, le modalità e gli effetti dell'applicazione della sospensione dell'ammortamento, sono individuate sei variabili in base alle quali sviluppare la ricerca:

1. Settore di appartenenza delle società adottanti la misura
2. Rilevanza fiscale dell'ammortamento
3. Stanziamento della fiscalità differita
4. Modalità di costituzione della riserva indisponibile
5. Ridefinizione del piano di ammortamento
6. Motivazione sottesa all'adesione della misura

La ricerca empirica effettuata ha l'obiettivo di contribuire a dimostrare come la sospensione dell'ammortamento sia stata positivamente accolta dalle società italiane ed utilizzata nei corrispondenti bilanci. La misura, infatti, ha trovato applicazione in quasi tutti i comparti economici, anche se in maniera non omogenea, ed ha fortemente sostenuto le imprese da un punto di vista fiscale avendo dimostrato come i beneficiari della deduzione extracontabile siano stati la maggioranza dei componenti del campione (54%). Dall'analisi emerge in maniera inequivocabile che il mancato o ridotto conseguimento di perdite operative esposte in bilancio rappresenta uno dei risultati più significativi ottenuti mediante la sospensione dell'ammortamento. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da *SARS-COV-2*, tale misura, come previsto dal co. 7-bis dell'art. 60 del *Decreto Agosto*, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'eccezionale situazione attraversata dal paese ha richiesto l'approvazione da parte delle Autorità governative di misure altrettanto eccezionali, non solo per ciò che concerne l'entità delle risorse impiegate, ma anche in relazione alla loro natura derogatoria rispetto a prassi consolidate. I provvedimenti attuati a supporto dei bilanci 2020 sono stati caratterizzati da una forte discontinuità rispetto alle norme civilistiche ordinarie, sia per quanto riguarda la valutazione di alcune voci di bilancio sia per quanto concerne alcune semplificazioni temporanee dei principi fondamentali di redazione del bilancio stesso.

La crisi dovuta al *Covid-19* ha messo a dura prova la capacità delle aziende di far fronte a grandi ed inaspettati shock. Nell'impossibilità di prevedere con un soddisfacente grado di attendibilità le future tendenze macroeconomiche ed i relativi riflessi sui bilanci delle società, quella della ripresa non sarà una sfida facile da vincere per le aziende italiane.